



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 475/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74121** R.G., instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

1. **GALDI** Marco, nato a Salerno il 25.12.1965, (C.F. GLDMRC65T25H703F), residente in Cava de' Tirreni, alla via Biblioteca Avallone n. 9, rappresentato e difeso - come da procura in calce alla comparsa di costituzione - anche disgiuntamente dal prof. avv. Aldo Loiodice (C.F.: LDCLDA41E20L328N - pec: loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it), dal prof. avv. Giancarlo Sorrentino (C.F.: SRRGCR63D17E486O, pec: giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Pasquale Procacci (C.F.: PRCPQL83P11L109L, pec: pasquale.procacci@avvocatibari.legalmail.it), domiciliato presso lo studio del secondo in Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 47; con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti: fax 0817614700 e pec: loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it;

giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it; pasquale.pro-

cacci@avvocatibari.legalmail.it;

2. **BALDI** Gerardo, nato a Cava de'Tirreni (SA) l'1.05.1963, ivi residente alla via Mario Violante n. 40, C.F. BLDGRD63E01C361Z rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore, C.F. SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli n. 26 – il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabio-siani@pec.ordineforensesalerno.it e al numero di fax 089/344996;

3. **BARBUTI** Antonio, nato a Cava de'Tirreni (SA) il 5.05.1953, ivi residente alla via F. Carillo n. 26, C.F. BRBNTN53E05C361G, elettivamente domiciliato in Vietri sul Mare al Corso Umberto I n. 8 presso l'avv. Michele Rotondo (RTNMHL78T06G812Q) il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 29 del dlgs n. 174/2016, in relazione al fascicolo istruttorio n. V2011/003276/VTE e alla fase di merito;

4. **BELLIZIA** Roberto, nato a Salerno il 17.08.1964, residente in Cava de'Tirreni (SA) alla via A. Guerritore n. 41, C.F. BLLRRT64M17H703P rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con separato atto dall'avvocato Orazio Abbamonte (C.F.: BBMRZO61S17F839L; pec: orazioabbamonte@pec.giuffre.it - fax 081/19028105), presso il cui indirizzo pec elettivamente domicilia;

5. **DE ROSA** Gianpio, nato a Cava de'Tirreni (SA) il 6.06.1970, ivi residente al corso Marconi n. 61, C.F. DRSGNP70H06C361L;

rappresentato e difeso da sé medesimo nonché – come da procura resa in calce all’atto di costituzione – anche disgiuntamente dall’avv. Renata Pepe (C.F.: PPERNT70P52Z102N), presso il cui studio domicilia ai fini della presente procedura in Salerno, alla via Nizza n. 73, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente recapito pec avvrenatapepe@pec.ordineforense.salerno.it;

6. **DEL VECCHIO** Giovanni, nato a Salerno il 10.09.1967 e residente in Cava de’ Tirreni (SA) in Viale Garibaldi n. 19, C.F. DLVGNN67P10H703V, rappresentato e difeso, giusta procura del 28.02.2024, dall’avv. Francesco Accarino (CCRFNC48P29C361W - pec avvfrancescoaccarino@pec.ordineforense.sa.it - Studio Associato Accarino), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo n. 15, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, e presso i registri di giustizia all’indirizzo pec: avvfrancescoaccarino@pec.ordineforense.sa.it, al quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche, fax 089343140;

7. **DELLA MONICA** Annalisa, nata a Cava de’ Tirreni (SA) il 6.07.1979, ivi residente alla via Nicola Longobardi n. 1, C.F. DLLNLS79LA6C361R; rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti Renata Pepe (PPE RNT 70P52Z102N), Gianpio De Rosa (DRSGNP70H06C361L) e Luigi Vitale (VTLLGU81E07C361K), elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio dell’avv. Renata Pepe sito in Salerno alla via Nizza, n. 73, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche al recapito pec di quest’ultima (avvrenatapepe@pec.ordineforense.salerno.it);

8. **ESPOSITO** Massimo, nato a Cava de'Tirreni (SA) il 6.01.1972, C.F.

SPSMSM72A06C361V - rappresentato e difeso in virtù di procura in

calce del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore,

C.F. SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Na-

poli, presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli

n. 26 - il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative

al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabio-

siani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

9. **FERRARA** Clelia, nata a Cava de' Tirreni (SA), il 7.07.1985, C.F.

FRRCLL85L47C361P, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce

del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore, C.F.

SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Napoli,

presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli n. 26 -

il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative al pro-

cesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabio-

siani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

10. **LANDOLFI** Vincenzo, nato a Salerno il 18.07.1965, C.F. LND-

VCN65L18H703I - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce

del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore, C.F.

SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Napoli,

presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli n. 26 -

il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative al pro-

cesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabio-

siani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

11. **MANDARA** Bernardo (C.F.: MNDBNR48P01C361H), nato a Cava

de' Tirreni (SA) l'1.09.1948, elettivamente domiciliato in Vietri sul Mare

al Corso Umberto I n. 8 presso l'avv. Michele Rotondo

(RTNMHL78T06G812Q) il quale lo rappresenta e difende giusta procura

rilasciata ai sensi dell'art. 29 del dlgs n. 174/2016, in relazione al

fascicolo istruttorio n. V2011/003276/VTE e alla fase di merito;

12. **MONETTA** Matteo, nato a Cava de'Tirreni (SA) il 29.01.1973, C.F.

MNTMTT73A29C361T - rappresentato e difeso in virtù di procura in

calce del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore,

C.F. SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Na-

poli, presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli

n. 26 - il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative

al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabio-

siani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

13. **POLACCO** Enrico (C.F.: PLCNRC59H04C361B), nato a Cava de'

Tirreni il 4.06.1959 ed ivi residente alla Via E. Talamo, n. 73, rappresen-

tato e difeso - come da procura in calce all'atto di costituzione -

dall'avv. Marco Salerno C.F.: SLRMRC66M26H703K- pec: avvmarco-

salerno@pec.giuffre.it), domiciliato presso lo studio in Salerno alla Via

Cristoforo Colombo; con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni

e notifiche a mezzo pec: avvmarcosalerno@pec.giuffre.it;

14. **SANTORIELLO** Gaetano (C.F.: SNTGTN76S26H703Z), nato a Sa-

lerno il 26.11.1976, elettivamente domiciliato in Vietri sul Mare al

Corso Umberto I, n. 8, presso l'avv. Michele Rotondo

(RTNMHL78T06G812Q) il quale lo rappresenta e difende giusta procura

rilasciata ai sensi dell'art. 29 del dlgs n. 174/2016, in relazione al

fascicolo istruttorio n. V2011/003276/VTE e alla fase di merito;

15. **SENATORE** Marco, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 04.03.1962 – CF SNTMRC62C04C361D - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, anche disgiuntamente, dall'avv. Fioravante Ronca – C.F.: RNCFVN51H16L860I - e dall'avv. Maurizio Avagliano – C.F.: VGLMRZ61R06C361P - con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Roberto Bracco, 15/ A, presso l'Avv. Paolo Trapanese – i quali dichiarano che intendono ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvmaurizioavaglianoi@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

16. **SENATORE** Pasquale, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 13.12.1974, C.F.: SNTPQL74T13C361Z - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore, C.F. SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli n. 26 - il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfabiosiani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

17. **SENATORE** Raffaele, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 24.01.1964, C.F.: SNTRFL64A24C361W - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce del presente atto dall'avv. Fabio Siani del foro di Nocera Inferiore, C.F. SNIFBA71S30H703K - con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Avv. Alessandro Vecchione, alla Via Galleria Vanvitelli n. 26 - il quale dichiara che intende ricevere le comunicazioni

relative al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvfa-

biosiani@pec.ordineforensesalerno.it ed al numero di fax 089/344996;

18. **NAPOLI** Luigi, nato a Nocera Inferiore (SA) il 21.02.1975, residente

in Cava de' Tirreni (SA) alla via A. Casaburi n. 74, C.F.

NPLLGU75B21F912L, rappresentato e difeso, dall'avv. Matilde MI-

LITE (C.F. MLTMLD70E58C361X), dall'avv. Antonio BRUNO (C.F.

BRNNTN77P09H703A) in virtù di procura in calce alla memoria di co-

stituzione, insieme al quale elettivamente domicilia in Salerno alla via

Nizza, 73; Pec: antoniobruno@pec.ordineforense.salerno.it; fax

089233560;

19. **MIRANDA** Paola, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il

19.04.1962 ed ivi residente in via Parco Ambrosio n. 45, C.F. MRN-

PLA62D59H931Z; rappresentata e difesa, giusta procura in calce

all'atto di costituzione, dall'Avv. Andrea Orefice (C.F.:

RFCNDR72B10G812D), con il quale elegge domicilio fisico presso lo

studio di quest'ultimo sito in Napoli (NA) al Viale Gramsci n. 23 e do-

milio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: an-

dreareofice@avvocatinapoli.legalmail.it. Chiede che le comunicazioni

relative al presente procedimento vengano indirizzate all'indirizzo

p.e.c.: andreareofice@avvocatinapoli.legalmail.it;

20. **MEDOLLA** Assunta, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 12.03.1959 e ivi

residente alla via Giuseppe Palmieri n. 3, C.F. MDLSNT59C52C361E,

rappresentata e difesa dal prof. avv. Felice Laudadio (C.F.:

LDDFLC47C11B180F - PEC: felicelaudadio@avvocatinapoli.legal-

mail.it) e dall'avv. Roberto De Masi (C.F.: DMSRRT61E08F839L - PEC:

robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it), con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax 081.682855;

21. **ATTANASIO** Antonino, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 7.08.1963, ivi residente alla via Oreste Di Benedetto n. 74 C.F. TTNNNN63M07C361L, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti - dall'Avv. Sabato Criscuolo (C.F.: CRSSBT67T28H703D) e dall'Avv. Anna Mugnano (C.F.: MGNNNA62A54F839B), congiuntamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del secondo in Napoli alla via San Giacomo n. 24, ed ai seguenti indirizzi di PEC annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it e criscuolo.sabato@legalmail.it e tel/fax 081/4421412;

22. **CASELLI** Luca, nato a Firenze il 17.08.1958, C.F.: CSLLCU58M17D612O, residente in Salerno alla via la Mennolella 32, rappresentato e difeso – come da procura in calce ex artt. 83 c.p.c. e 29 c.g.c. – anche disgiuntamente dagli avv.ti Marco Salerno (C.F.: SLRMRC66M26H703K), PEC: avvmarcosalerno@pec.giuffre.it, con studio in Salerno, Via Lungomare Cristoforo Colombo, 171 - 84129, e Paolo Accarino (C.F.: CCRPLA79H18C361I), PEC: paoloaccarino@pec.tedeschinilex.it, con studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 58, 84123 (dello Studio Associato Accarino) domiciliato ai fini del presente giudizio presso i registri di giustizia agli indirizzi pec: avvmarcosalerno@pec.giuffre.it; paoloaccarino@pec.tedeschinilex.it ai quali dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni

afferenti al presente giudizio.

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 23.05.2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, è presente il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Davide Vitale. Sono altresì presenti gli avvocati Aldo Loiodice, Giancarlo Sorrentino e Pasquale Procacci per Galdi, gli avvocati Fabio Siani e Maurizio Avagliano per Baldi, Esposito, Ferrara, Landolfi, Monetta, Marco Senatore, Pasquale Senatore, Raffaele Senatore; l'Avv. Michele Rotondo per Barbuti, Mandara e Santoriello, l'Avv. Guido Ciccarelli per delega orale dell'Avv. Orazio Abbamonte per Bellizia; l'Avv. Francesco Accarino per Del Vecchio; l'Avv. Antonio Bruno per Napoli, nonché per delega orale dell'avv. Renata Pepe, per Della Monica; l'avv. Marco Salerno per Polacco; per delega orale dell'avv. Andrea Orefice, l'avv. Cesare Sergio per Miranda; gli avvocati Felice Laudadio e Roberto De Masi per Medolla; per delega orale dell'avv. Anna Mugnano, l'avv. Luca Ruggiero nonché l'avv. Sabato Criscuolo per Attanasio; gli avv.ti Paolo Accarino e Marco Salerno per Caselli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 23.10.2023, la Procura regionale citava in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, GALDI Marco, BALDI Gerardo, BARBUTI Antonio, BELLIZIA Roberto, DE ROSA Gianpio, DEL VECCHIO Giovanni, DELLA MONICA Annalisa, ESPOSITO Massimo, FERRARA Clelia, LANDOLFI Vincenzo, MANDARA Bernardo, MONETTA Matteo, POLACCO Enrico,

SANTORIELLO Gaetano, SENATORE Marco, SENATORE Pasquale, SENATORE Raffaele, NAPOLI Luigi, MIRANDA Paola, MEDOLLA Assunta, ATTANASIO Antonino, CASELLI Luca, per sentirli condannare al pagamento in favore del comune di Cava de' Tirreni, dell'importo complessivo di euro 1.230.501,22 oltre rivalutazione ed interessi, ripartito nella citazione come verrà di seguito esposto.

1.1.Esponenza la Procura che, con relazione informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, all'esito di plurime precedenti segnalazioni di danno, veniva ricostruita, dagli organi di polizia giudiziaria, un'ipotesi di danno erariale correlata all'acquisto, da parte del Comune di Cava de' Tirreni, di un'area industriale, nota come sito "ex COFIMA", mediante partecipazione all'asta fallimentare, nella persona del Sindaco Galdi, per complessivi euro 4. 644.000,00.

Più in particolare, esponeva il requirente che con la direttiva sindacale n. 65465 del 05.11.2010, a congiunta sottoscrizione del Sindaco Galdi e del Vicesindaco Napoli, si rappresentava la volontà di addivenire all'acquisto del suddetto cespite facente parte di una procedura esecutiva fallimentare, posta all'asta con ordinanza (n. fall. 22/88) del Tribunale di Salerno. L'atto veniva inviato ai dirigenti *"per quanto di rispettiva competenza al fine di predisporre il relativo atto deliberativo"*, i quali si esprimevano in data 8.11.2020.

Conseguentemente il dirigente dell'Ufficio condono, ing. Attanasio, responsabile del settore IV, in data 8.11.2010, dava atto, sia della sussistenza sul sito di difformità ed abusi edilizi, sia della loro condonabilità

mediante istanza da avanzare, ex lege 47/85, e da produrre entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile.

Il dirigente dell'Ufficio urbanistica, ing. Caselli, relazionava in merito alla situazione urbanistica del cespite, rappresentando come comunque l'utilizzazione del suolo per fini edificatori fosse subordinata alla verifica dell'esistenza di vincoli pregiudizievoli.

La responsabile del settore finanziario, Medolla, sempre con relazione dell'8.11.2010, in merito alla sostenibilità delle complessive spese di acquisto del sito, rappresentava l'assenza di risorse proprie dell'ente utili per procedere all'imputazione di spesa e la necessità di fare ricorso al mercato del credito, previa approvazione di apposita variazione di bilancio. Rilevava, inoltre, che il pagamento del prezzo avrebbe inciso negativamente sul saldo obiettivo dell'Ente ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Sempre in data 08.11.2010 – i tre dirigenti, unitamente al sindaco Galdi ed al vicesindaco Napoli, firmavano la proposta di deliberazione in particolare specificando che *"i dirigenti incaricati dalla direttiva sindacale ritengono che il Consiglio Comunale possa deliberare per manifestare la volontà o meno di partecipare all'asta di vendita del complesso Cofima, trattandosi di scelta esclusivamente di competenza politica"* e incaricavano il dirigente del 1° settore di *"anticipare le somme necessarie al deposito cauzionale di euro 324.000,00"*.

Rappresentava altresì il requirente che con la delibera consiliare n. 87 dell'11.11.2010 – approvata con 17 voti favorevoli espressi dai consiglieri: Baldi, Barbuti, Bellizia, De Rosa, Del Vecchio, Della Monica,

Esposito, Ferrara, Landolfi, Mandara, Monetta, Polacco, Santoriello, Senatore Marco, Senatore Pasquale, Senatore Raffaele e dal sindaco Galdi veniva determinato l'acquisto del predetto compendio immobiliare. In data 22.11.2010 il Comune di Cava de' Tirreni, nella persona del sindaco Galdi, mediante partecipazione all'asta fallimentare, si aggiudicava il cespite per complessivi euro 4.644.000,00 (di cui euro 3.440.000 per il prezzo, 688.000 euro per l'iva, 516.000 euro per spese di vendita).

In data 29.11.2010, interveniva la delibera di Consiglio Comunale n. 97, con la quale si prendeva atto - ad acquisto già consolidato - dell'avvenuta aggiudicazione e venivano acquisiti, *post factum*, i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il Comune contraeva quindi un mutuo pari ad euro 4.644.000,00 (incluse le spese di gestione del 15%) con la Banca Monte dei Paschi di Siena, che prevedeva il rimborso mediante n. 40 rate semestrali posticipate di euro 185.155,28 – comprensive della quota interessi determinati mediante l'applicazione del tasso fisso annuo al 5,010% – decorrenti dal 30.06.2011 sino al 31.12.2030, tasso poi rinegoziato in data 29.11.2012 riducendolo al 4,574%, con conseguente riduzione della rata ad euro 178.691,46.

In data 31.01.2011 veniva saldato il prezzo di acquisto e, in data 18.05.2011, il Tribunale di Salerno – Sezione fallimentare - emetteva decreto di trasferimento del bene immobile. Da tale data decorrevano i 120 giorni previsti dalla legge n. 47/1985, per la sanatoria delle difformità urbanistico-edilizie caratterizzanti il cespite; termine lasciato

decorrere dall'ente.

Aggiungeva la Procura che il dirigente responsabile del relativo VI settore (ing. Collazzo) denunciava quindi, nel 2012, alle autorità penali la possibile integrazione della fattispecie di reato di lottizzazione abusiva.

Si apriva un contenzioso amministrativo e penale. Successivamente al profilarsi delle vicende di rilievo penale, l'amministrazione, con delibera di Giunta n. 381 del 24.10.2012, dava mandato ad un legale al fine di intentare causa contro la curatela fallimentare per una presunta vendita di *aliud pro alio*; tentativo naufragato, in quanto le difformità edilizie sarebbero state conoscibili e conosciute sin dalla fase genetica dell'acquisto.

Il compendio immobiliare inoltre non veniva mai reso oggetto di una qualsivoglia forma di utilizzo pubblico, né di azione di recupero/riqualificazione, né di manutenzione ordinaria.

Esponenza altresì la Procura che nel 2015 il Sindaco *pro tempore*, Vincenzo Serravalli, manifestava l'intenzione di alienare siffatto cespite, messo poi effettivamente in vendita solo nel settembre 2021 ed allo stato situato in sede di nona asta pubblica, essendo le prime otto andate deserte, con un acquisito ribasso, rispetto al prezzo a base d'asta, di circa un milione di euro.

1.2. La Procura ricostruiva il quadro normativo di riferimento in materia di acquisto di beni immobili da parte degli enti locali, richiamando gli artt. 42 e 49 TUEL, nonché l'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 recante norme in materia di necessaria programmazione dei lavori

pubblici, e la normativa di cui all'art. 12, comma 1-ter, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011 che, subordinava l'acquisto ad una previa valutazione, da parte dell'Ente, della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio.

Richiamava altresì la necessità di rispettare quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 della Cost. in materia di equilibrio di bilancio e buona amministrazione, nonché l'art. 27 del d.l. cd. "Salva Italia" recante norme in tema di "dismissioni immobili e riduzioni di spese degli enti locali" e la normativa sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923, art. 3, e dal relativo regolamento attuativo n. 827/1924, art. 37. Evidenziava la necessità di rispettare, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241/1990, i principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento, richiamando altresì l'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, nella lettura datane dalla giurisprudenza amministrativa (da Ad. Plen. C.d.S. n. 16/2011).

Evidenziava infine la necessità per il Comune di tener conto della disciplina prevista dal TUEL in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Quanto all'indebitamento, precisava, con riferimento all'an che la liceità del ricorso al mercato del credito avrebbe dovuto essere indefettibilmente sostenuta da una finalità/giustificazione causale tale da qualificare l'acquisizione immobiliare come una operazione di investimento e che l'acquisto avrebbe dovuto essere necessariamente

preceduto da una attenta perizia di stima, come previsto dal d.l. n. 98/2011.

Con riferimento al *quomodo*, riteneva che l'indebitamento richiesto sarebbe dovuto avvenire mediante il ricorso ad agevolati strumenti di accesso al credito appositamente predisposti, da specifici operatori in mano pubblica, cioè Cassa Depositi e Prestiti, per siffatte esigenze degli enti territoriali.

1.3. Secondo la prospettazione attorea da tale vicenda sarebbe derivato un danno da illegittimo acquisto della succitata area, insito in una fattispecie a formazione progressiva, dipanatasi per il tramite dell'iniziativa promossa con la direttiva sindacale n. 65465 del 5.11.2010, e della successiva deliberazione consiliare, n. 87/2010, definita quale atto di indirizzo, approvante la proposta di deliberazione n. 3233, redatta in attuazione della predetta sollecitazione del vertice dell'ente; atto, questo deliberativo, sostanzialmente gestorio, e mediante cui, in assenza dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, si sarebbe deciso di procedere all'acquisto, in assenza di una predeterminata concreta e realizzabile giustificazione causale meritevole di apprezzamento.

La Procura evidenziava come nella discussione consiliare si sarebbe ipotizzato anche di realizzare in tale area l'ospedale civile (attività per la quale sarebbe competente la Regione, vertendosi nella "esclusiva" materia della territoriale organizzazione ed erogazione dell'attività sanitaria).

Inoltre, la decisione di contrarre mutuo sarebbe stata presa senza alcuna gara con un soggetto privato, anziché a condizioni favorevoli con

la Cassa depositi e prestiti.

La diffusa situazione di abusivismo del sito sarebbe stata evidente dalle relazioni dei responsabili dei servizi, dalla pubblica ordinanza del Tribunale fallimentare, nonché dal bando di acquisto e dalle perizie dei tecnici incaricati dal Tribunale di Salerno presso cui pendeva la procedura fallimentare originante la vendita all’asta.

Nonostante le evidenti difformità edilizie e nonostante fosse evidente come l’acquisto avrebbe dovuto essere finanziato con il ricorso all’indebitamento ed avrebbe determinato, per un comune già in grave crisi finanziaria, quale quello di Cava dei Tirreni, lo sfioramento del patto di stabilità, si riteneva comunque di procedere con la suddetta operazione.

Aggiungeva altresì la Procura che il sito “ex Cofima”, acquistato dall’ente sarebbe ad oggi oggetto di una sorta di costante e permanente inutilizzo e che sarebbero falliti tutti i tentativi di vendita del bene intrapresi, sistematicamente posti in atto dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

Evidenziava i contenuti del provvedimento di archiviazione inerente al procedimento penale per abuso d’ufficio, falso ideologico ed omissione di atti di ufficio, iscritto al n. 7164/2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, secondo cui “*certamente rilevano profili di responsabilità contabile nella condotta di alcuni dei pubblici amministratori*”.

1.4. La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dei convenuti, tutti avvinti da relazione di servizio con l’amministrazione danneggiata in quanto sindaco,

vicesindaco o consiglieri comunali, e quindi titolari di relazione di servizio onorifica, ovvero, dirigenti, regolarmente incardinati nella struttura amministrativa dell'ente, e responsabili degli specifici settori/uffici competenti.

Il nocumento economico sarebbe pari a complessivi euro 1.230.501,22, corrispondenti agli interessi passivi inutilmente sostenuti sui ratei di mutuo (dal 2015 al 31.12.2022) non ancora prescritti.

La condotta antidoverosa del Sindaco e del Vicesindaco, consistente nell'adozione della sopra direttiva sindacale, nonché nella sottoscrizione della consequenziale proposta e partecipazione alle successive deliberazioni consiliari, in assenza di qualsivoglia programmatico atto propedeutico, sarebbe violativa del principio del buon andamento, di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e del principio costituzionale di equilibrio di bilancio, di cui all'art. 81 Cost.

Inoltre, l'acquisto sarebbe stato deciso senza alcuna programmazione, progetto e/o studio di fattibilità, cioè in violazione dei basilari principi di razionalità, logicità e non arbitrarietà nonché delle disposizioni procedurali di cui al d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) e, in particolare, del surrichiamato art. 128 e del principio di preventiva programmazione di spese, positivamente previsto, sin dalla l. n. 109/94, con l'art. 14.

Ne sarebbe conseguita un'operazione rilevatasi completamente inutile, se non inutilizzabile, ed altresì senza una provvista economica capace di sostenere il concreto perseguimento di una delle tante

eterogenee finalità, sommariamente rappresentate. Palese sarebbe stata inoltre, e pienamente condivisa con l'intero consesso deliberativo comunale, la violazione dell'art. 49 TUEL, in quanto la delibera consiliare, n. 87/2010, non poteva essere un atto di indirizzo politico ma era un atto di natura gestionale, che sarebbe stato assunto in violazione delle regole che prescrivono la necessaria acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi.

Ugualmente illecita sarebbe stata la condotta dei consiglieri comunali che, mediante imputabile e consapevole partecipazione alla delibera n. 87/2010, avevano votato a favore dell'acquisto, trattandosi di una specifica competenza, tassativamente attribuita al Consiglio ai sensi del comma 2 (lett. l) dell'art. 42 del TUEL.

Inevasi e non assunti sarebbero stati i pareri di regolarità tecnica e contabile, utili a responsabilizzare proprio i funzionari cui è demandata la formulazione dei medesimi.

In particolare, la Procura citava al riguardo l'orientamento della magistratura contabile, che, attraverso una lettura congiunta degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, ha affermato che l'omessa acquisizione dei suddetti pareri determina l'illegittimità dell'atto (Sez. reg. contr. Emilia Romagna, del. n. 62/2017).

Sotto il profilo dell'esigibilità in concreto di un completamente distinto atteggiamento alternativo lecito assumerebbe rilievo la condotta dei consiglieri dissenzienti in merito alla approvazione della proposta originante la deliberazione consiliare n. 87/2010.

Altresì illecita sarebbe la condotta, integrante violazione dei primari

doveri di servizio, del Segretario comunale che, tenuto ad assicurare la conformità e coerenza dell'azione dell'ente e dei suoi organi deliberativi con la normativa vigente (art. 97 del TUEL), nulla avrebbe rilevato al riguardo.

Quanto alla condotta tenuta dai responsabili dei servizi interessati, Meddola, Attanasio e Caselli, la Procura precisava come gli stessi non avrebbero fatto rilevare l'adozione di un atto in palese violazione delle regole procedurali e in assenza dei pareri che gli stessi avrebbero dovuto rendere, rimettendo alla decisione consiliare la scelta di acquistare il bene, nonostante si trattasse di un atto di gestione e non di indirizzo politico. Inoltre, dopo aver relazionato sulla possibilità e fattibilità dell'acquisto, avrebbero partecipato alla produzione e sottoscrizione della proposta di deliberazione. In particolare, il ruolo ricoperto nella redazione di quest'ultima, avrebbe integrato una vera e propria condicio *sine qua non* per la assunzione della successiva scelta gestoria consiliare.

La Procura riteneva sussistente il nesso di causalità tra le summenzionate condotte e il danno, cagionato dalla determina sindacale, con cui si decideva l'acquisto del sito, decisione consolidata e avallata dalla successiva delibera consiliare n. 87/2010, con cui si disponeva lo stesso, impegnando finanziariamente l'ente.

L'elemento soggettivo veniva declinato in termini di colpa gravissima, ai limiti del dolo, per il Sindaco, altresì docente in materie giuridiche ed avvocato amministrativista, e quindi ben consapevole delle plurime violazioni delle norme, e prima ancora dei principi costituzionali di

sana e corretta amministrazione della cosa pubblica; in termini di colpa gravissima per i consiglieri comunali che, pur edotti dell'alto tasso di abusivismo edilizio e della certa violazione del patto di stabilità, avrebbero avallato la decisione sindacale, nonché per i responsabili dei servizi, tutti dirigenti, che non avrebbero manifestato, con i dovuti pareri negativi, il dissenso rispetto all'operazione illegittima; in termini di colpa gravissima per il segretario generale, per le illegittimità che sarebbero state compiute in sua presenza e con la sua assistenza ma nel suo più totale silenzio, nonostante l'altissima qualificazione professionale tipica di tale figura professionale, presidio di rispetto della legalità.

1.5. Per tali ragioni, la Procura contestava agli odierni convenuti, a titolo di colpa grave e in via parziaria, il risarcimento del danno patito dall'ente nella misura complessiva di euro 1.230.501,22, da ripartire, in virtù dell'incidenza causale dei singoli apporti sul pregiudizio erariale - da interessi passivi inutilmente corrisposti - che riteneva come certo concreto ed attuale, e secondo le seguenti quote di responsabilità:

- GALDI Marco, sindaco, per una quota di responsabilità pari al 25% del danno accertato, con conseguente addebito di importo pari ad euro 307.625,30;

- NAPOLI Luigi, vicesindaco, per una quota di responsabilità pari al 15% del danno accertato, con conseguente addebito di importo pari ad euro 184.575,18;

- Consiglieri Comunali, per una complessiva quota di responsabilità pari al 40% del danno accertato e di un importo totale (da dividere in

parti uguali) pari ad euro 492.200,49, con conseguenti singoli addebiti da contestare a carico di: Baldi, Barbuti, Bellizia, De Rosa, Del Vecchio, Della Monica; Esposito, Ferrara, Landolfi, Mandara, Monetta, Polacco, Santoriello; Senatore Marco, Senatore Pasquale; Senatore Raffaele, per euro 30.762,53 ciascuno;

- Dirigenti/Responsabili uffici/servizi, per una complessiva quota di responsabilità pari al 15% del danno accertato e di un importo totale (da dividere in parti uguali) pari ad euro 184.575,18, con conseguenti singoli addebiti da contestare a carico di: Medolla, Attanasio e Caselli per euro 61.525,06 ciascuno;

- Miranda, segretario generale *pro tempore*, per una quota di responsabilità pari al 5% del danno accertato, ed un conseguenziale addebito pari ad euro 61.525,06.

2. A seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità, tutti i convenuti si costituivano in giudizio, formulando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea, con memorie depositate entro la data dell'1.03.2024, ad eccezione di Della Monica, costituitasi con memoria depositata in data 08.03.2024.

3. Quanto alle eccezioni preliminari, Medolla eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 51 cgc che, in coerenza con l'art. 111 Cost. e l'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, sancisce l'obbligo per il PM contabile di avvio tempestivo delle indagini; violazione del principio ordinamentale sulla ragionevole durata del giudizio, sancito dall'art. 111, co. 2, Cost. e recepito dall'art. 4 c.g.c.; violazione dell'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo. Ciò in quanto, pur essendo il giudizio scaturito dalla circostanziata denuncia di un consigliere in data 9.03.2011, l'atto di citazione sarebbe stato depositato a distanza di ben 12 anni, con abnorme dilatazione dei tempi del giudizio contabile, in radicale contrasto con i principi costituzionali richiamati.

In via subordinata chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.g.c nella parte in cui non prevede un termine massimo di durata delle indagini del PM contabile dal momento dell'apertura del fascicolo istruttorio, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., con contestuale sospensione del giudizio.

I consiglieri Baldi, Esposito, Ferrara, Landolfi, Monetta, Senatore Pasquale, Senatore Raffaele, De Rosa, Della Monica, Senatore Marco, eccepivano la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 cgc e violazione dei principi di equità e proporzionalità, nonché del diritto di difesa, poiché la citazione non spiegherebbe i criteri utilizzati per la determinazione del danno erariale posto a loro carico nella misura del 40 per cento, nonostante il ruolo decisamente marginale degli stessi rispetto ad altri soggetti.

Tutti i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione, con riferimento ai profili di seguito esposti.

Con una prima eccezione preliminare, eccepivano l'integrale prescrizione di ogni pretesa, atteso che le vicende sottese alla citazione riguardavano l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2010 e la contrazione nel medesimo anno del mutuo, vicende di cui la Procura sarebbe venuta a

conoscenza già nel 2011; invece l'interruzione dei termini mediante costituzione in mora sarebbe del 12.1.2021 (notificata il 19.1.2021). Rilevavano altresì che il termine di prescrizione quinquennale degli interessi in contestazione non potrebbe che decorrere dall'adozione della delibera n. 87/2010, in quanto tali interessi non deriverebbero da un inadempimento colposo, ma sarebbero interessi convenzionali, componente di diritto e accessoria del contratto di mutuo bancario.

I convenuti Barbuti, Mandara e Santoriello deducevano altresì che l'importo che il Comune avrebbe dovuto sostenere per effetto del mutuo, in quanto compiutamente indicato nel piano di ammortamento, era determinato o almeno agevolmente determinabile fin dalla stipula, quindi contestabile sin da subito dal PM.

Altra argomentazione addotta da alcuni dei convenuti riguardava la circostanza che dal 2012 sarebbe mutato l'indirizzo politico di cui alla deliberazione 87/2010; a detta data sarebbe quindi venuto meno il nesso causale, con conseguente tardività della messa in mora del 2021, essendo il termine di prescrizione spirato nel 2017.

Con una seconda eccezione preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione parziale delle somme richieste dalla Procura per gli interessi sul mutuo antecedenti al 2016, contestando al riguardo la sospensione dei termini prescrizionali ex art. 85 del d.l. n. 18/2020, invocata dalla Procura.

Sempre con riferimento alla prescrizione parziale, la consigliera Miranda eccepiva l'interruzione solo con l'invito a dedurre del 24.02.2023, analogamente a Caselli e Attanasio, che avrebbero ricevuto la

costituzione in mora solo con l’invito a dedurre. In via subordinata Miranda riteneva che comunque l’invito del 2023 non potrebbe avere effetto interruttivo rispetto alla costituzione in mora del 2021, richiamando il comma 1 dell’art. 66 cgc, per cui il termine di prescrizione quinquennale può essere interrotto una sola volta.

Medolla eccepiva altresì il compiuto decorso del termine dei 7 anni di cui all’art. 66 comma 2 cgc. dal marzo 2015 – *dies a quo* del termine quinquennale indicato nella citazione – al 24.2.2023, data di notifica dell’invito a dedurre.

4. Venendo al merito, tutti i convenuti, con plurime argomentazioni a difesa, chiedevano il rigetto della pretesa attorea, eccependone l’infondatezza e l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa; evidenziavano i benefici economici dell’operazione, chiedendo in via gradata l’applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, nonché l’esercizio del potere riduttivo.

4.1. In particolare, costituitisi con memorie dal contenuto analogo, il Sindaco Galdi, in data 29.02.2024 e i consiglieri Polacco, in data 29.02.2024, e De Rosa in data 01.03.2024, chiedevano di rigettare integralmente le pretese avanzate dalla Procura per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione e segnatamente per mancanza di danno, nonché per assenza sia dell’elemento psicologico che del nesso di causalità.

Più nello specifico, rimarcavano preliminarmente l’inammissibilità di forme di sindacato “*ex post*”, richiamando a supporto delle proprie argomentazioni la giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione

giurisdizionale.

Quanto all'asserita violazione delle leggi, evidenziavano la legittimità del proprio operato, precisando che le norme costituzionali introdotte dalla l. cost. n. 1/2012 e le ulteriori disposizioni di legge richiamate dalla Procura sarebbero successive rispetto alla data della contestata operazione di acquisto e mutuo (2010).

Deducevano inoltre che la delibera consiliare n. 87 dell'11.10.2010 (non gestoria) sarebbe del tutto scollegata rispetto agli odierni addebiti.

Avrebbe invece contenuto gestorio l'ulteriore (e differente) deliberazione n. 97 del 29.11.2010, con cui il Consiglio comunale autorizzava l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile cui avevano partecipato, favorevolmente i dirigenti dei settori interessati, che avevano espresso pareri di regolarità tecnica e contabile, il Collegio dei revisori dei conti (al cui operato non veniva mossa censura alcuna) e la Segretaria comunale Mailyn Flores (al cui operato non veniva mossa censura alcuna).

Ritenevano insussistente la violazione degli equilibri di bilancio, in quanto il Comune di Cava de' Tirreni giammai aveva sfiorato il patto di stabilità interno, essendo l'acquisto avvenuto nel pieno rispetto dei margini economici indicati nel 2010 dai revisori dei conti

Quanto all'asserita assenza di programmazione rilevavano che l'area era già considerata nel DOS (documento di orientamento strategico) redatto nel 2009 dal precedente Sindaco, non essendo pertanto un'iniziativa estemporanea dell'amministrazione, quanto un'esigenza dell'intera comunità locale.

Sulla stipula del mutuo con il Monte dei Paschi di Siena piuttosto che con Cassa depositi e prestiti, nonché sulle condizioni economiche dell'operazione richiamavano il disposto dell'art. 204, comma 2, del TUEL, che espressamente consentiva la stipula di contratti di mutuo con enti diversi della Cassa depositi e prestiti. L'operazione, peraltro, sarebbe stata avallata anche dal Collegio dei revisori dei conti e avvenuta alle stesse condizioni economiche previste dalla Cassa depositi e prestiti.

Evidenziavano la totale assenza di danni imputabili, poiché l'immobile era stato acquistato ad un corrispettivo di gran lunga inferiore al reale valore di mercato, cioè per euro 3.440.000,00, rispetto a un valore di mercato di euro 15.775.000,00, poi rivenduto a euro 5.434.236,00 oltre imposte per euro 489.181,00. Precisavano che il corrispettivo della rivendita avrebbe potuto essere ancor più elevato se l'amministrazione Servalli, una volta abbandonata l'idea di riqualificare l'area con un progetto ospedaliero, avesse modificato la sua destinazione urbanistica.

Precisavano altresì che dal momento dell'acquisto fino all'estinzione anticipata del mutuo vi sarebbero stati benefici economici. Allegavano al riguardo la stima di un proprio perito (dott. Ietto) in cui venivano evidenziati i suddetti vantaggi compensativi.

In particolare, partendo dall'esborso complessivo di € 6.255.327,99, escludendo la rilevanza dell'IVA versata (neutra in quanto a beneficio dell'erario), ritenevano necessario considerare una serie di contropartite di segno attivo per € 8.899.404,35, idonee ad escludere l'esistenza di qualsivoglia ipotetico danno:

- “• € 483.251,08 per rimborso spese trasferimento;
 - € 223.326,35 per potenziale riduzione oneri mutuo, per effetto della restituzione di cui sopra (oneri comunque non imputabili per competenza all’acquisto “ex Cofima”, poiché correlati a somme restituite all’Ente);
 - € 5.434.236,00 per corrispettivo di vendita immobile nel 2023;
 - € 900.000,00 per beneficio economico riconosciuto dallo stesso Comune per l’uso dell’immobile, considerando i parametri minimi OMI da corrispondere per l’utilizzo del 50% della “ex Cofima” (utilizzo in merito al quale producevano apposita nota del Comune in allegato alla memoria).
- “• € 840.000,00, tenendo conto del maggior effettivo beneficio per il Comune (differenza tra il beneficio reale di € 1.740.000,00 e quello di € 900.000,00 espressamente riconosciuto dal Comune), come valorizzato nella perizia del Dott. Ietto;
- € 489.181,00 per imposte di registro, ipotecaria e catastale, corrisposte dal nuovo acquirente nel 2023 (a beneficio dell’Erario);
 - € 506.458,46 per potenziale riduzione oneri mutuo, che la successiva amministrazione avrebbe potuto conseguire mediante rinegoziazione o stipula di nuovo finanziamento a condizioni più vantaggiose;
 - € 22.951,46, per maggiori costi tra il primo conteggio estintivo 2023 e le somme effettivamente versate dall’amministrazione comunale”.
- Invocavano pertanto l’obbligo di considerare i vantaggi “comunque” conseguiti, ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 20/1994.
- Rimarcavano la totale assenza dell’elemento soggettivo, non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa grave, non essendo riscontrabile alcuna

violazione di norme vigenti all'epoca dei fatti contestati, essendo stati sempre rispettati gli equilibri economico-finanziari dell'Ente. Nessuna rilevanza avrebbero poi le norme in tema di appalti che sarebbero non applicabili.

Invece, il mancato conseguimento dell'obiettivo programmato sarebbe dipeso da circostanze del tutto imprevedibili al momento dell'acquisto e indipendenti dai resistenti.

Ritenevano che, ove la prima eccezione di prescrizione venisse per ipotesi disattesa, per gli ipotetici danni riferiti a periodi successivi al luglio 2020 e dunque agli interessi relativi a rate di mutuo successive al 30 giugno 2020 andrebbe comunque certamente esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, posto che tali (ipotetici e comunque insussistenti) danni sarebbero attratti nell'ambito dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020.

Eccepivano la mancanza del nesso causale tra l'ipotetico danno e la condotta contestata, sia per erronea attribuzione di significato gestorio all'atto di indirizzo sindacale, sia per mancata considerazione degli eventi occorsi tra il 2020 e il 2023, che ripercorrevano, evidenziando le ragioni di mancato utilizzo del sito, nonché le azioni intraprese negli anni dal 2010 al 2012 volte a realizzare una nuova struttura ospedaliera nel sito acquisito.

In via gradata, per la denegata ipotesi in cui comunque dovessero rinvenirsi profili di responsabilità (e salvo appello), precisavano che dalle poste passive sostenute dal Comune (€ 6.255.327,99 oltre IVA) dovrebbero essere sottratte le somme prescritte o comunque non dovute *ex*

lege.

4.2. Con memorie dal medesimo contenuto del 29.02.2024 si costituivano i consiglieri comunali Baldi, Esposito, Ferrara, Landolfi, Monetta, Senatore Pasquale, Senatore Raffaele e Senatore Marco.

Nel merito eccepivano *in primis* l'insussistenza del danno, in quanto le entrate ottenute dal Comune dall'alienazione del cespite sarebbero superiori a tutti le uscite sostenute dall'Ente per l'acquisto e il pagamento dell'immobile.

Quanto alle ragioni della scelta dell'acquisto e le previsioni di utilizzo a fini pubblici, precisavano che sin dal 2008 – amministrazione del Sindaco Luigi Gravagnuolo – l'area era stata già individuata quale area urbana degradata o dismessa da recuperare, come si evincerebbe dal "Documento di orientamento strategico" – DOS – approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16.7.2008.

Gli interventi pubblici relativi all'immobile pertanto erano stati già previsti e pianificati dalla precedente Amministrazione comunale, oltre due anni prima dell'acquisto dell'immobile.

Con riferimento alle ragioni della mancata realizzazione degli interventi pianificati sin dal 2008, rilevavano come, dal 2012 in poi, il piano di intervento pubblico previsto per l'immobile si sarebbe fermato per effetto di valutazioni e decisioni del tutto estranee alla competenza ed alla volontà dei consiglieri comunali, dovute al fatto che gli Uffici comunali avevano individuato una lottizzazione abusiva - poi risultata insussistente.

Pertanto, non vi sarebbe alcuna responsabilità dei convenuti, poiché

l'acquisto dell'immobile non sarebbe stato né incauto, né ingiustificato, né improvvido e, quindi, di per sé, non foriero di alcun danno erariale.

Sotto il profilo normativo, precisavano la liceità della scelta, evidenziandone le plurime ragioni.

Con riferimento alla natura giuridica delle deliberazioni consiliari adottate, deducevano che la deliberazione consiliare n. 87 del 2010 costituirebbe mero atto di indirizzo politico, in quanto aveva confermato la volontà politica del Comune di proseguire nella finalità istituzionale già tracciata sin dal 2008 con il DOS di riqualificare l'area e aveva individuato le linee-guida o i criteri (mandato al Sindaco, incarico al Dirigente) che avrebbero poi dovuto essere sviluppati dai provvedimenti gestionali.

Nonostante la natura di atto politico, i Consiglieri avrebbero agito con rilevante diligenza, considerato che vi erano il DOS del 2008; la relazione tecnica del perito del Tribunale fallimentare; i pareri delle Commissioni consiliari; il parere dell'Organo di revisione; le relazioni tecniche di tre Dirigenti.

Ecceprivano altresì l'interruzione del nesso di causalità tra la deliberazione n. 87/2010 e il presunto danno erariale per i comportamenti tenuti dalla nuova Amministrazione subentrata a seguito delle elezioni tenutesi nel mese di giugno 2015.

La responsabilità sarebbe da ascrivere esclusivamente agli organi gestionali e di controllo del Comune di Cava de' Tirreni i quali dal mese di luglio 2015 in avanti, pur potendo realizzare gli interventi pubblici originariamente previsti e già avviati o, in alternativa, potendo

vendere il cespite, non lo avevano fatto.

Con riferimento all'elemento soggettivo, in via subordinata, eccepivano l'assenza di colpa grave, evidenziando come per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale non fosse richiesta una particolare competenza tecnica e professionale, al contrario insita e presunta nel ruolo degli organi tecnici.

Sempre in via subordinata eccepivano la sussistenza della scriminante politica, richiamavano al riguardo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (*ex plurimis*, Sez. Giur. Lombardia, n. 142/2015), secondo cui la colpevolezza degli organi politici, può non assurgere a gravità perseguibile nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

Nel caso di specie, sarebbero intervenuti cinque atti, tra pareri e relazioni, per cui sussisterebbe il pieno affidamento dei convenuti sulla legittimità dell'atto adottato e la piana applicazione del principio in discorso.

In via del tutto subordinata eccepivano l'erronea quantificazione del danno, ritenendo altresì sussistente la responsabilità di altri soggetti, non evocati in giudizio, che avrebbero almeno concorso in maniera preponderante a determinare il danno e chiedevano l'applicazione dell'art. 83 c.g.c.

Evidenziavano in particolare che dall'anno 2012 in avanti la gestione e le decisioni amministrative relative all'immobile sarebbero state ad appannaggio esclusivo degli uffici comunali. Dal 2015 in poi gli uffici comunali non avevano rinegoziato il tasso di mutuo, né provveduto ad

alienare l'immobile.

Quanto al valore del bene contestavano altresì il richiamo alle stime dell'Agenzia delle entrate (presenti negli atti della Procura), poiché effettuate solo nel 2019 (e non con riferimento alla data di acquisto del 2010), peraltro utilizzando quale parametro comparativo n. 5 compravendite, di cui ben 4 in comuni diversi da Cava de' Tirreni.

Ritenevano errata ed arbitraria la distribuzione del danno erariale in capo ai consiglieri per il 40% rispetto all'intero danno contestato a tutti i convenuti nel presente giudizio.

Si riportavano alla relazione di consulenza tecnica a firma del Dott. Ietto.

4.3 Con memoria depositata in data 08.03.2024, si costituiva Della Monica, formulando analoghe eccezioni e argomentazioni a difesa della propria posizione volte all'integrale rigetto nel merito della domanda formulata dalla Procura.

Nel merito precisava altresì che sarebbe competenza degli organi amministrativi dell'ente (segretario generale e dirigenti) individuare, scegliere, stabilire e confezionare i provvedimenti amministrativi idonei e legittimi all'ottenimento dell'obiettivo politico-amministrativo. Sarebbero stati tali soggetti, nell'esercizio delle prerogative loro riservate dalla legge, ad optare (ritenendolo corretto e adeguato al caso di specie) per un modello deliberativo di "indirizzo politico" anziché di "tipo gestorio" per il raggiungimento del risultato amministrativo cui doveva tendere il provvedimento consiliare n. 87/2010.

Pertanto, al riguardo non vi erano ragioni da parte dei consiglieri per

esprimere eventuali perplessità, ovvero per confutare la scelta dello schema procedimentale prescelto dal segretario generale e dai dirigenti.

4.4. Con memorie del 29.02.2024, dal contenuto analogo, si costituivano i consiglieri comunali Barbuti, Mandara e Santoriello, chiedendo nel merito il rigetto della domanda proposta dalla Procura, per responsabilità erariale, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e segnatamente per mancanza di danno, nonché per assenza sia dell'elemento psicologico sia del nesso di causalità, nonché per l'esonero da responsabilità per il periodo luglio 2020-dicembre 2022.

Eccepivano in primo luogo l'assenza del fatto illecito, contestando quanto addotto dalla Procura al riguardo. In particolare, precisavano che il Consiglio comunale sarebbe l'unico organo competente, in via esclusiva, all'adozione di atti deliberativi relativi a contrazione di mutui e acquisto di immobili, anche se non inseriti negli atti della programmazione comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h) ed l), del TUEL.

Contestavano altresì quanto dedotto dal Requirente con riferimento all'assenza di programmazione.

Indi, esponevano le ragioni per cui l'amministrazione Galdi non aveva portato a compimento l'avviata programmazione; ragioni consistenti nell'esposto/denuncia del Dirigente del Settore V, arch. Collazzo, circa la supposta lottizzazione abusiva dell'intero complesso, nonché nel conseguente contenzioso penale e amministrativo. Ad ostacolare

ulteriormente tale obiettivo sarebbe poi intervenuta la decisione, del nuovo Sindaco di procedere con l'alienazione dell'area.

Ritenevano insussistenti le contestate violazioni normative.

Evidenziavano che le Deliberazioni n. 87 e n. 97 del 2010 sarebbero state assunte dal Consiglio nell'esercizio delle proprie prerogative, aggiungendo che in caso di ritenuta autonomia dei due deliberati, l'eventuale responsabilità dei deducenti andrebbe riguardata con esclusivo riferimento agli impegni economici derivanti dalla delibera n. 87 (versamento della cauzione), ma giammai a quelli rivenienti dalla successiva delibera del tutto legittima.

Ferma la rilevata assenza di un fatto illecito escludevano anche ogni ipotesi di danno, richiamando anch'essi le conclusioni cui era giunto il consulente di parte letto. Evidenziavano altresì l'erroneità della stima dell'Agenzia delle Entrate effettuata nel 2019.

Ecceprivano l'insussistenza del nesso causale, deducendo che la deliberazione n. 87/2010 non avrebbe disposto l'acquisto del cespite e non avrebbe impegnato il Comune in tal senso, essendosi tale effetto prodotto solo con la Deliberazione n. 97/2010 assunta all'esito dell'aggiudicazione.

Ribadivano che il mancato utilizzo dell'area non poteva essere loro ascritto e, al fine di escludere il nesso causale, richiamavano le stesse argomentazioni parimenti svolte sul punto anche dagli altri convenuto.

Ecceprivano inoltre l'assenza dell'elemento soggettivo.

Ritenevano che nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa, la

stessa dovesse essere in ogni caso rideterminata dovendosi tenere conto dei vantaggi procurati nell'ambito della finanza pubblica allargata.

Invocavano l'applicazione dell'art. 21 del dl n. 76/2020 e del regime limitativo di responsabilità per i fatti commessi con colpa grave dopo la sua entrata in vigore (luglio 2020).. Andrebbero quindi esclusi gli interessi corrisposti dalla rata di dicembre 2020 in poi (€ 346.859,83 fino alla rata di dicembre 2022, ultima contestata dalla Procura), per non imputabilità.

4.5. Con memoria depositata in data 29.02.2024, Del Vecchio chiedeva nel merito di rigettare integralmente le pretese avanzate dalla Procura per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e segnatamente per mancanza di danno, nonché per assenza sia dell'elemento psicologico che del nesso di causalità. Eccepiva in particolare l'inconferenza del quadro normativo delineato dalla Procura, con riferimento alle norme richiamate. Rimarcava altresì la natura di atto politico della delibera consiliare n. 87 del 2010. Escludeva i presupposti per il configurarsi della responsabilità amministrativa in considerazione dell'assenza di danno - come emergerebbe dalla consulenza a firma del dott. Ietto cui si richiamava - del nesso di causalità e dell'elemento psicologico. A tale ultimo riguardo precisava che, come emergerebbe dalla medesima lettura della delibera n. 87/2010, si sarebbe trattato di un'occasione unica per acquisire al patrimonio dell'ente un'area già definita strategica dalla precedente amministrazione. Rimarcava l'esigenza di riqualificazione della porta nord e la convenienza del prezzo di

acquisto.

4.6. Con memoria depositata in data 29.02.2024 si costituiva Bellizia, chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea. Eccepiva al riguardo che, successivamente alla contestata acquisizione dell'immobile, si sarebbero verificati dei fatti nella catena causale, con l'effetto d'escludere qualsivoglia contributo da parte sua. Al momento del voto della deliberazione, la lottizzazione abusiva non era stata nemmeno lontanamente paventata, ma era presente agli atti il parere del dirigente del Settore Condoni – oltre quello del Settore Urbanistico –, da cui poteva ricavarsi che l'immobile presentava un problema di conformità edilizia, superabile attraverso la presentazione della domanda di condono, poi non avvenuta per fatti a lui non addebitabili.

Precisava altresì che non troverebbero applicazione le norme richiamate in materia di appalti, né sarebbe violata la norma di cui all'art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011, né potrebbe affermarsi la mancanza di un'adeguata istruttoria, essendo stati emessi i pareri dei dirigenti dei settori.

Per l'ente sarebbe stato inoltre ben possibile il ricorso al mercato del credito, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 202 ss. TUEL.

Quanto alla perizia di stima prima dell'acquisto, richiamava la stima compiuta dal CTU del Tribunale, di piena attendibilità, provenendo peraltro da un pubblico ufficiale.

Non potrebbe inoltre farsi carico al convenuto dello sforamento del patto di stabilità, né delle modalità di contrazione del mutuo che non rientrava tra le sue competenze.

Aggiungeva altresì che non costituiva certamente condizione per l'acquisto dell'immobile l'esistenza di un preventivo progetto esecutivo.

Sarebbe evidente, dunque, la mancanza di colpa grave. Inoltre, la deliberazione sarebbe avvenuta sulla base di univoche indicazioni provenienti, non solo dal sindaco e dal vicesindaco, ma anche dai dirigenti competenti di settore.

Al momento del deliberato consiliare, non vi sarebbe stato nessun elemento contrario al perseguimento della scelta pianificatoria; piuttosto, successivamente, sarebbe sopraggiunto con l'effetto d'escludere qualsivoglia contributo da parte sua, il fatto non prevedibile della mancata presentazione della domanda di condono e l'altrettanto non prevedibile né mai prima ventilato sospetto di un'ipotesi di lottizzazione abusiva. Sicché il deliberato sarebbe stato assunto nel pieno rispetto dei parametri prudenziali richiesti per l'esercizio della funzione amministrativa.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda ed in via subordinata per l'ampio uso del potere riduttivo.

4.7. Con memoria depositata in data 01.03.2024 si costituiva il Vicesindaco Napoli, chiedendo nel merito di rigettare integralmente le pretese avanzate dalla Procura, per responsabilità erariale, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e segnatamente per mancanza di danno, nonché per assenza sia dell'elemento psicologico che del nesso di causalità.

Rispetto ai fatti contestati in atto di citazione, premetteva in fatto di essersi limitato a presentare un mero atto di indirizzo politico (la

proposta del 5.11.2010), mentre non avrebbe mai preso parte agli atti amministrativi con i quali era stata dapprima manifestata la volontà dell'ente di acquistare il bene e indi a quelli con i cui si era proceduto alla stipula del mutuo ed al trasferimento del bene medesimo, dai quali sarebbe derivato il danno erariale per l'ente.

Pertanto, nessun atto amministrativo eziologicamente collegato all'acquisto del bene sarebbe a lui imputabile, in quanto l'unico atto al quale aveva partecipato, cioè la citata nota di indirizzo, sarebbe un atto di tipo politico insindacabile da parte del giudice contabile.

In ogni caso, l'art. 12, comma 1-ter, del dl n. 98/2011 non troverebbe applicazione in quanto entrato in vigore in epoca successiva all'atto di indirizzo oggetto di contestazione. Anche il richiamo ai principi giuridici enunciati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/90 sarebbe – allo stesso modo – inconferente al caso di specie.

L'atto di indirizzo da lui posto in essere non sarebbe sottoposto nemmeno ai preventivi pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Rimarcava comunque la totale assenza dell'elemento soggettivo che costituisce presupposto per l'imputazione di responsabilità erariale.

Inoltre, il bene immobile ex Cofima sarebbe stato alienato dal Comune di Cava de' Tirreni ad un prezzo superiore a quello di acquisto e ciò sarebbe sufficiente ad escludere il contestato danno erariale.

4.8. Con memoria del 27.02.2024 si costituiva Medolla chiedendo nel merito di respingere la domanda risarcitoria per inesistenza di attività antigiusuristica e di condotte antidoverose, dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra l'attività svolta dalla convenuta e il preteso

evento dannoso ed in ogni caso per difetto di prova dell'elemento soggettivo, nonché per l'inesistenza del danno contestato con l'atto di citazione

Nel merito, premetteva di essere stata dirigente dell'ufficio finanziario *ad interim* tra novembre e dicembre 2010. In applicazione del principio della ragione più liquida chiedeva il rigetto della pretesa erariale per l'insussistenza del nesso di causalità tra le condotte contestate alla convenuta con riferimento esclusivo alla delibera n. 87 del 2010 e il danno azionato in citazione, in quanto la delibera consiliare n. 87/2010, non aveva statuito l'acquisizione dell'immobile, né disposto la contrazione del mutuo, a differenza della consiliare n. 97/2010, dotata di autonomia provvedimentale.

L'avvenuta acquisizione di pareri ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 in sede di approvazione della delibera n. 97/2010, avrebbe comunque esplicitato efficacia "sanante" dei presunti – inesistenti – vizi procedurali contestati con l'atto di citazione.

Eccepiva l'insussistenza di condotte antidoverose, precisando di non essere stata "*chiaramente coartata dal decisore politico*", a differenza di quanto argomentato dalla Procura sulla base di una mera illazione, non sostenuta da alcun elemento concreto.

Ricostruiva le funzioni di sua competenza, al fine di individuare la condotta concretamente esigibile dalla medesima, precisando che ai sensi dell'art.49 Tuel, il parere del responsabile di ragioneria/servizio finanziario, richiesto sulle deliberazioni non aventi natura di atto di indirizzo, che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico – finanziaria o patrimoniale dell’Ente, avrebbe per oggetto esclusivamente la regolarità contabile dell’atto.

Invece la delibera consiliare n. 87/2010 costituirebbe atto di indirizzo ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000, stante la natura strategica e l’ampiezza del livello discrezionale della scelta, funzionale alla riqualificazione dell’area “porta – nord” della città.

Pertanto, in sede di discussione della deliberazione n. 87/2010 la convenuta aveva prodotto una “relazione” - non essendo richiesto il parere ex art. 49 del dlgs n. 267/2000 - con cui, con piena diligenza e incensurabilità della condotta evidenziava l’assenza di risorse per procedere all’imputazione della relativa spesa e le stringenti condizioni previste per il ricorso all’indebitamento. In ogni caso nella relazione redatta vi sarebbero i tratti contenutistici del parere di regolarità contabile.

Il parere di regolarità contabile sarebbe stato comunque puntualmente formulato con riferimento alla deliberazione n. 97/2010, su cui non vi era alcun rilievo da parte della Procura.

Quindi, vi sarebbe piena rispondenza delle condotte e dell’attività poste in essere rispetto a quelle concretamente esigibili, sia con riferimento alla prima che alla seconda delibera consiliare quest’ultima con espressione del parere ai sensi dell’art. 49 del TUEL.

Pertanto, esulerebbe dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria e/o finanziario, ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo.

Quanto agli aspetti di natura contabile, non vi sarebbe stata violazione

alcuna del patto di stabilità dal 2010 al 2018. Inoltre, a riprova della legittimità e diligenza delle condotte della convenuta (nonché dell'assenza di colpa grave), evidenziava il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti reso sulla deliberazione oggetto di contestazione, che concludeva raccomandando *“un costante monitoraggio del patto”*.

Eccepiva quindi l'inesistenza dell'elemento soggettivo e in ogni caso il difetto di prova del medesimo che si baserebbe genericamente sull'asserita illegittimità dell'atto consiliare. Anche il parere del Collegio dei revisori dei conti dimostrerebbe l'assenza di colpa.

Eccepiva altresì l'inesistenza del danno. Precisava che dall'approvazione della deliberazione n. 87/2010, non sarebbe derivato danno alcuno per l'Amministrazione Comunale, essendosi il Consiglio Comunale limitato ad autorizzare il Sindaco a partecipare all'asta indetta dal fallimento, con espressa riserva di successivo provvedimento consiliare. Inoltre, la fattispecie dannosa contestata sarebbe priva dei requisiti di attualità, certezza e concretezza, avendo il Comune incamerato dalla vendita una somma superiore a quella sostenuta per l'acquisto originario.

4.9. Con memoria del 27.02.2024 si costituiva Attanasio chiedendo nel merito il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto; in subordine, di accertare e dichiarare l'erroneità della ripartizione nonché della quantificazione del danno come effettuata nell'atto di citazione.

Premetteva in fatto che in qualità di Dirigente del IV Settore – Ufficio Condono edilizio del Comune con la relazione prot. n. 65852 del

08.11.2010, aveva relazionato esclusivamente in ordine alla sussistenza

sull'area in esame di difformità ed abusi edilizi e sulla loro condonabi-

lità mediante istanza da avanzare *ex lege* n. 47/1985.

Non vi era stata quindi alcuna valutazione sui costi di acquisizione, sul

valore dell'area, sulla scelta del ricorso al mercato del credito e all'in-

debitamento con soggetto privato, né tanto meno sulla scelta dell'or-

gano di indirizzo politico dell'Ente di procedere all'acquisizione

dell'area, trattandosi di competenze del Dirigente al Patrimonio, inca-

rico che non era a lui attribuito.

Eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea in quanto la proposta di

delibera consiliare n. 87/2010, sottoscritta esclusivamente in relazione

alle sole competenze del Settore al quale era preposto, sarebbe stato un

atto di indirizzo e, in quanto tale, non necessitante dell'acquisizione

dei pareri di cui all'art. 49 TUEL.

Pertanto, non gli sarebbe addebitabile alcuna colpa, tantomeno conno-

tata da gravità, essendo egli del tutto estraneo alla fase determinativa

dell'atto posto a base del presunto danno erariale, emanata, sulla base

dell'assistenza tecnico – giuridica del Segretario Generale, che non

aveva ritenuto necessaria l'acquisizione di tali pareri.

In ogni caso, qualsivoglia ipotetico vizio della delibera consiliare n.

87/2010 sarebbe sicuramente venuto meno con la successiva delibera

consiliare n. 97/1010, munita dei prescritti pareri favorevoli ex art. 49

TUEL, con funzione di convalida, adottata sia prima del concretizzarsi

dell'acquisizione, sia prima dell'accensione del mutuo.

Quanto alla normativa in materia di appalti e di acquisti della PA, ne

rimarcava l'inapplicabilità al caso di specie, ripercorrendo al riguardo le medesime censure già svolte dagli altri convenuti.

Con riferimento al mutuo contratto con un Istituto di credito privato, rimarcava che, come emergerebbe testualmente dalla delibera consiliare n. 97/2010, era stato stipulato alle stesse condizioni della Cassa depositi e prestiti, in forza dell'art. 14 della convenzione di tesoreria.

Agli effetti della *compensatio lucri cum damno*, con riferimento all'utilizzo del bene precisava che lo stesso era stato utilizzato come deposito dal servizio manutenzione e dal servizio verde pubblico; in tale area veniva portato e custodito il materiale da utilizzare per le consultazioni elettorali; era stato altresì utilizzato anche dalla società partecipata Metellia incaricata del servizio di igiene urbana, sempre come deposito, nonché come sito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti Covid.

Contestava la quantificazione del preteso danno erariale che non teneva conto del ruolo dei tre membri del Collegio dei Revisori che avevano espresso parere favorevole all'adozione delle delibere consiliari n. 87/2010 e n. 97/2010 che avrebbero quindi partecipato all'adozione degli atti individuati dalla Procura come asseritamente causativi di danno. Chiedeva ex art. 83 del dlgs n. 174/2016, di tener conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a suo carico.

4.10. Con memoria dell'1.03.2024 si costituiva Caselli, chiedendo nel merito di rigettare integralmente le pretese avanzate dalla Procura, per responsabilità erariale, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e segnatamente per mancanza di danno, nonché per

assenza sia dell'elemento psicologico che del nesso di causalità.

Nel merito evidenziava che la direttiva del Sindaco del 5.11.2010 era stata inviata ai dirigenti per quanto di rispettiva competenza al fine di predisporre il relativo atto deliberativo in merito alla riqualificazione dell'area "porta nord" della Città.

Di conseguenza non si chiedeva ai dirigenti né un parere ai sensi dell'art. 42 del TUEL, né di avallare "l'intenzione" di procedere all'acquisto dell'area.

Pertanto, egli sarebbe stato chiamato a relazionare esclusivamente sulla potenzialità edificatoria dell'area ex Cofima, in base alla strumentazione urbanistica vigente della zona e a tanto si sarebbe limitato.

Non vi sarebbe quindi nessun nesso causale tra la relazione resa e la richiesta risarcitoria. Peraltro, la modifica dello strumento pianificatorio sarebbe di indiscutibile competenza degli organi di governo comunale e l'eventuale modifica dello stesso non era stata neppure paventata.

Con la relazione allegata alla delibera n. 87/2010 si concludeva la sua attività, essendo stato trasferito ad altro ufficio in data 30.12.2010, nonché definitivamente al comune di Salerno in data 1.02.2012.

Precisava che la delibera n. 87/2010 comunque avrebbe impegnato l'ente solo per la somma necessaria alla partecipazione alla gara, pari al 10% dell'importo a base d'asta, ovvero 324.000 euro, conferendo mandato al solo dirigente del I settore di impegnare le relative somme.

Poiché la sua condotta sarebbe legata solo alla delibera n. 87/2010, la delibera n. 97/2010 interromperebbe il nesso causale, consistendo in

una nuova manifestazione di volontà ai fini dell'acquisto e del pagamento.

Contestava la definizione di “colpa gravissima” più volte utilizzata nell'ambito della descrizione dell'accaduto. Non vi sarebbe nessun dolo e assolutamente non potrebbe definirsi colpa grave quanto eseguito dai dirigenti, in particolar modo da parte sua, che avrebbe solo ottemperato ad una direttiva del Sindaco, relazionando in merito alla materia di sua competenza ovvero l'urbanistica, che di certo non espose in alcun modo finanziariamente l'Ente.

Eccepiva altresì l'insussistenza di qualsiasi violazione normativa.

Eccepiva l'assenza dell'elemento soggettivo, in quanto, tra l'altro, appreso del procedimento contabile, prestando l'opportuna diligenza in data 29.03.2023 aveva inviato una nota al Comune di Cava de'Tirreni, per richiedere l'interruzione dei pagamenti delle rate di mutuo e l'immediata vendita del bene per il recupero delle somme sborsate.

Parimenti insussistente sarebbe il danno, avendo l'acquisto addirittura accresciuto il patrimonio immobiliare del Comune di Cava de' Tirreni in maniera più che proporzionale rispetto all'impegno di spesa contratto dall'Ente locale, considerato che la somma attiva sarebbe superiore al valore di tutte le spese sostenute sino alla vendita, compresi gli interessi bancari.

4.11. Con memoria dell'1.03.2024 si costituiva Miranda, chiedendo nel merito di respingere integralmente le domande formulate dalla Procura per insussistenza del danno, del nesso di causalità, della antigiuridicità della condotta e in ogni caso della colpa grave e/o del dolo; in

via subordinata, operare una riduzione dell'importo addebitato per i concomitanti e significativi apporti causali di terzi – anche non evocati in giudizio – al medesimo danno, con particolare riferimento alla dott.ssa Maylin Flores; nonché, oltre che per i vantaggi patrimoniali conseguiti dall'Ente, anche per il limitato apporto causale e comunque per la inesistenza di dolo e la bassissima intensità della colpa anche solo in astratto a lei addebitabile.

Premetteva in fatto che la stessa dal 04.11.2010 al 15.11.2010 - all'epoca Segretario generale in posizione di disponibilità – era stata incaricata di sostituire la Segretaria generale titolare del Comune di Cava de' Tirreni Mailyn Flores e, pertanto, in data 11.11.2010 aveva presieduto alle operazioni di verbalizzazione della seduta consiliare convocata in pari data.

A tal fine la stessa aveva preso atto che i Dirigenti competenti per materia avevano espressamente dichiarato nella proposta che *“ritengono che il Consiglio Comunale possa deliberare per manifestare la volontà o meno di partecipare all'asta di vendita del complesso Cofima, trattandosi di scelta esclusivamente di competenza politica”*.

La proposta da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale, semplice atto di indirizzo politico, era corredata delle relazioni dei dirigenti competenti e precisava testualmente che *“l'eventuale acquisto sarebbe stato in ogni caso definito con successiva apposita deliberazione del Consiglio Comunale”*. La proposta era altresì corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; il prezzo a base di asta del complesso immobiliare era pari a euro 3.240.000,00 a fronte di un valore di

mercato pari a euro 15.775.000,00, così come indicato nella perizia di stima commissionata dal Giudice delegato al fallimento.

Per tali motivi, nel rispetto delle prerogative del Segretario generale, la convenuta accettava di fungere da Segretario verbalizzante della seduta di Consiglio comunale dell'11.11.2010, nel corso della quale la proposta formulata dai Dirigenti del Settore I, del Settore IV e del Settore V veniva approvata con delibera n. 87/2010.

In data 15.11.2010 cessava il suo periodo di supplenza e riprendeva servizio la Dott.ssa Maily Flores, che presiedeva alle operazioni di pubblicazione dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 87/2010 senza muovere alcun rilievo in ordine al contenuto ed alla regolarità formale dello stesso. La stessa Flores assisteva il Consiglio nella delibera n. 97/2010, con cui si approvava la acquisizione al patrimonio comunale del compendio immobiliare e si effettuavano le necessarie variazioni al Bilancio, nel rispetto del patto di stabilità interno. Eccepeva l'assenza del nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno in quanto l'unico atto al quale ella aveva partecipato sarebbe stato del tutto privo di effetti provvedimenti. Mentre avrebbe avuto contenuto puntuale la delibera n. 97/2010 alla quale era rimasta estranea.

Elemento rescindente del nesso causale sarebbero stati i comportamenti quantomeno colposi posti in essere dopo l'acquisto effettuato nel 2010, da cui sarebbe scaturito il mancato sfruttamento del bene.

Evidenziava che nel caso di specie non sussisterebbe il danno erariale anche considerati i vantaggi economici complessivi derivati

dall'operazione, che ricostruiva nella memoria agli atti.

Quanto all'antigiuridicità della condotta, evidenziava la legittimità dell'atto deliberativo che non aveva contenuto provvedimentale.

Inconferenti sarebbero altresì le censure sollevate all'operato della convenuta sotto il profilo del rispetto della normativa regolante le deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di acquisti patrimoniali.

Osservava al riguardo che la proposta di deliberazione approvata con la delibera n. 87/2020 risulterebbe formulata proprio dai Dirigenti di cui si ritiene mancante il parere tecnico-contabile ex art. 49 TUEL; con verbale n. 11 del 10.11.2010 il Collegio dei revisori aveva formulato parere favorevole all'acquisto, confermando la capacità dell'Ente di ricorrere all'indebitamento con un mutuo immobiliare. La riqualificazione dell'area rispondeva inoltre ad un'esigenza dell'intera comunità locale.

In ogni caso, lo stesso art. 42, comma 2, lett. l), del TUEL consentirebbe che il consiglio comunale si pronunci in merito ad acquisti immobiliari *“che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione”*.

Quanto all'elemento soggettivo, precisava che la condotta sarebbe stata improntata alla volontà di perseguire gli interessi dell'Ente a fronte di un'operazione estremamente conveniente.

5. L'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il 21.03 2024, veniva rinviata, con decreto del Presidente di questa Sezione del 6.03.2024, alla data del 18.04.2024, su richiesta della Procura a causa di un concomitante impegno istituzionale del titolare delle indagini.

6. L'udienza del 18.04.2024 veniva poi rinviata alla data del 23.05.2024,

in considerazione della richiesta di rinvio formulata dall'avv. Rotondo, nell'interesse dei convenuti Barbuti, Mandara e Santoriello, al fine di acquisire, presso l'Università di Salerno, documentazione ritenuta potenzialmente rilevante nel presente giudizio.

7. In data 21.05.2024, la difesa di Miranda depositava la Relazione del Comune di Cava de' Tirreni del 10.04.2017, nonché il verbale della Guardia di finanza del 11.06.2019.

8. All'udienza del 23.05.2024, dopo la relazione del Giudice Relatore, interveniva il PM, il quale, richiamando e sviluppando quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, come da verbale, formulava delle osservazioni di sintesi sui profili principali della vicenda, soffermandosi sull'illegittimità dell'acquisto - ritenuto ingiustificato e inutile, posto in essere all'esito di un processo decisionale fulmineo, in mancanza delle risorse necessarie e dei pareri prescritti - sul profilo del danno e sulle posizioni dei singoli convenuti.

Chiedeva quindi al Collegio di esprimersi sul documento prodotto dai convenuti relativo a presunti vantaggi compensativi che sarebbero derivati all'Ente dall'utilizzo del cespite, ritenendo che tale documento non sarebbe veritiero e contestando la sussistenza di tali utilizzi, considerato quanto acclarato al riguardo dalla perizia di stima effettuata dall'Agenzia del territorio nel 2019.

Tale perizia sarebbe suffragata anche da una documentazione fotografica, da cui emergerebbe proprio la mancanza di utilizzo del bene, fatto salvo uno sporadico uso per dei cassetti per lo smaltimento di rifiuti.

Il Requirente chiedeva pertanto di produrre in udienza e acquisire agli

atti la suddetta documentazione fotografica, sia in forma cartacea, sia attraverso supporto informatico.

Indi si soffermava e contestava puntualmente le questioni pregiudiziali sollevate dalle difese con riferimento all'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 111, articolo 4 c.g.c., articolo 6, co. 1, CEDU, articolo 51 e 55 c.g.c., alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 c.g.c. per contrasto con l'articolo 3, co. 2, e 117, co. 1, Cost., all'asserita nullità della citazione e alle eccezioni di prescrizione formulate nelle memorie dei convenuti.

Prendevano quindi la parola le difese dei convenuti.

L'Avv. Lo Iodice si soffermava sull'assenza di danno, richiamando altresì i contenuti della perizia di parte relativamente alla presenza di vantaggi compensativi e all'intervenuta vendita del bene. Evidenziava l'interruzione del nesso causale ed eccepiva l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Si opponeva all'acquisizione di documenti postumi che, in ogni caso, sarebbero contraddetti da quelli depositati dalla difesa e concludeva rimettendosi al Collegio.

L'Avv. Siani si soffermava sulla veridicità del documento depositato dalle difese relativo all'utilizzo del bene, nonché sull'assenza di danno, che sarebbe comunque venuto meno in seguito alla vendita. Si opponeva all'acquisizione della documentazione del PM, ritenendo che fosse fuori termine e quindi irrituale, a differenza del documento del Comune, depositato dalle difese nei termini.

L'Avv. Rotondo precisava che l'acquisto era già previsto nel programma politico del Sindaco, oltre che nella deliberazione di adozione

delle linee programmatiche e si soffermava sulla competenza comunale in materia sanitaria in coordinamento con la regione, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2028. Si opponeva all'acquisizione dei documenti del PM.

L'Avv. Ciccarelli si opponeva all'acquisizione documentale e chiedeva in caso di acquisizione di dare alle parti convenute la possibilità di controdedurre. Si soffermava sull'eccezione di prescrizione e sulla specifica posizione di Bellizia.

L'Avv. Bruno per De Rosa e Della Monica, si riportava ai loro atti difensivi; mentre per il Napoli, nel riportarsi agli scritti difensivi, si sofferma sulla natura giuridica dell'atto cui questi aveva partecipato, trattandosi di atto di mero indirizzo.

L'Avv. Accarino si soffermava sull'insussistenza del danno, evidenziando l'improcedibilità sopravvenuta rispetto alla domanda giudiziale proposta. In ordine all'esibizione della documentazione, rilevava come fosse intervenuta la scadenza del termine per il deposito.

L'Avv. Avagliano si soffermava sull'insussistenza del danno. Rimarcava che nel periodo 2016 – 2021, allorquando era mancata la rinegoziazione del mutuo, tutti i suoi assistiti non erano più in consiglio comunale. Si opponeva alla produzione documentale del PM.

L'avv. Salerno si riportava alla comparsa di costituzione, opponendosi alla produzione documentale del PM.

L'Avv. Sergio sottolineava la peculiarità della posizione della Miranda, che aveva rivestito il ruolo di Segretario comunale per un brevissimo lasso di tempo, per 11 giorni in tutto. Si opponeva alla richiesta di

produzione documentale della Procura.

L'Avv. De Masi si soffermava sull'eccezione di prescrizione, nonché sull'avvenuta alienazione dell'immobile; richiama altresì la nota agli atti del 10.04.2017 a firma del segretario comunale *pro tempore* che attestava l'utilizzo di una porzione dell'area, di cui quindi vi sarebbe prova.

L'Avv. Laudadio si soffermava sul parere della Medolla, con cui ella aveva attestato l'insussistenza di risorse proprie dell'ente, assolvendo ai propri doveri; eccepiva l'insussistenza della colpa grave e concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti.

L'Avv. Criscuolo, quanto all'Attanasio, si soffermava sull'eccezione di prescrizione, nonché sulla delibera consiliare n. 87 del 2010, precisando che allo stesso non spettava contestare la mancanza dei pareri; affermava l'insussistenza del danno e si opponeva al deposito del materiale fotografico richiesto dalla Procura, in quanto in violazione dei termini processuali.

L'Avv. Accarino affermava la legittimità dell'operato del Caselli, affermando la legittimità del suo operato, nonché l'insussistenza del nesso causale e della colpa grave.

Interveniva quindi nuovamente il PM, stigmatizzando lo sporadico utilizzo del bene, come emerso dalla perizia di stima del 2019 e dalle relative foto, su cui riteneva di avere un diritto potestativo all'acquisizione, anche con funzione di stimolo dei poteri di ufficio per il migliore accertamento della verità da parte del Collegio, ex art. 165 cgc.

Precisava che il documento prodotto dalle difese era intervenuto in

prossimità del giudizio, evidenziando utilizzi completamente diversi da quelli rappresentati dalla stessa amministrazione e documentati nel 2017 e nel sopralluogo del 2019. Aggiungeva che non vi sarebbe quindi la prova del risparmio dei costi.

Su richiesta del Presidente al riguardo, precisava che la documentazione depositata dall'Avv. Orefice a ridosso dell'udienza era invece già contenuta nel fascicolo.

Riprendeva la parola l'Avv. De Masi che chiedeva per il caso di ammissione del materiale fotografico un termine per visionarlo, trattandosi di materiale relativo ad accertamento effettuato direttamente dalla Procura, non in contraddittorio e quindi incidente sul diritto di difesa.

Intervenivano in replica l'Avv. Avagliano, nonché l'Avv. Sorrentino, che si opponevano alla produzione delle foto, chiedendo un termine a difesa. Quest'ultimo richiamava il parere dei revisori dei conti, ripercorrendone i contenuti, nonché le argomentazioni già svolte negli atti di causa, anche con riferimento all'interruzione del nesso causale, tra l'altro in conseguenza dell'insediamento di una nuova amministrazione nel 2015.

Riprendeva la parola il PM, che insisteva nella richiesta di produzione documentale, chiedendone, in subordine, ai sensi del secondo comma dell'art.165 cgc, l'acquisizione *ex officio*.

Chiusa la discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione, con riserva sulla richiesta di acquisizione documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione al vaglio della Sezione attiene ad un'ipotesi di danno erariale correlata all'acquisto da parte del Comune di Cava de' Tirreni dell'area industriale cd "ex Cofima", di cui sono chiamati a rispondere gli odierni convenuti per il nocumento che sarebbe derivato al Comune in seguito al pagamento degli interessi inutilmente corrisposti sui ratei del mutuo contratto per l'acquisto. L'asserito danno sarebbe pari agli interessi passivi scaduti e pagati sui ratei di mutuo ritenuti non ancora prescritti e coincidenti con quelli sostenuti rispetto alle rate onorate dal marzo 2015 al 31.12.2022 per complessivi euro 1.230.501,22.

2. In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta, formulata dalla Procura in udienza, di produrre agli atti del giudizio, ovvero in via subordinata di acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 165, co. 2 c.g.c., la documentazione fotografica richiamata nel verbale di sopralluogo della Guardia di finanza del 2019.

Secondo la Procura, a differenza di quanto rappresentato nella nota degli Uffici del Comune prodotta dalle difese e datata 19.02.2024, da tale documentazione emergerebbe solo un utilizzo dell'immobile del tutto sporadico, per dei cassetti per lo smaltimento dei rifiuti.

Eccepisce altresì la pubblica accusa che la suddetta nota sarebbe stata prodotta dai convenuti a ridosso dell'udienza e ciò giustificherebbe la produzione della documentazione fotografica da parte del PM solo in udienza.

Le difese dei convenuti si sono opposte a tale richiesta di acquisizione, chiedendo, per il caso di ammissione, di concedere un termine a difesa.

2.1. Ritiene il Collegio che la richiesta formulata dalla Procura non

possa essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, occorre prendere le mosse da quanto disposto sull'ammis-
sione e assunzione dei mezzi di prova - per quel che rileva in questa
sede - dall'articolo 94 c.g.c., comma 1, secondo cui *“fermo restando a ca-
rico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità con-
cernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice
anche d'ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di
produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione”*.

Quindi, il comma 1 dell'art. 94 c.g.c. introduce il principio di prossimità
o vicinanza della prova, in forza del quale l'onere della prova in capo
alle parti è pienamente esigibile con riferimento a quelle prove che
sono nella loro disponibilità.

Al riguardo, l'art. 88, comma 1, c.g.c., fissa per il convenuto un termine
non inferiore a venti giorni prima dell'udienza di discussione per co-
stituirsi e *“per il deposito di memorie e documenti”*. Si tratta di un termine
che permette di garantire, da un lato, il più ampio esercizio dei poteri
processuali di documentare fatti e circostanze rilevanti per la discus-
sione, ma che consente, dall'altro lato, alla controparte di poter esami-
nare gli argomenti e i documenti di parte avversaria in vista della di-
scussione. In un'ottica di garanzia del diritto di difesa, deve ritenersi,
che il medesimo termine debba valere anche per il pubblico ministero.
In tale prospettiva, può venire in rilievo anche il potere officioso del
giudice, previsto dall'ultimo inciso del co. 1 dell'art. 94 c.g.c., che ha la
facoltà di ordinare la produzione di atti e documenti, nel caso di neces-
sità, cioè laddove la prova non può essere altrimenti fornita (Cass. Sez

II, sent n. 14656/2013).

Ma ove tale evenienza non risulti necessaria, perché ad esempio la documentazione agli atti è già pienamente idonea a dimostrare (o a negare) un determinato assunto, il giudice non è tenuto a esercitare un tale potere officioso.

Con riferimento all'assunzione e ammissione dei mezzi di prova da parte del Collegio, viene poi in rilievo l'art. 96, comma 1, cgc, secondo cui *“all'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione”*.

Quindi, la disciplina codicistica, in un'ottica di concentrazione, ha attribuito al Collegio sia la valutazione di ammissibilità dei mezzi di prova che la loro assunzione.

L'art. 165, co.2 c.g.c., richiamato dalla Procura, invece non rileva in questa sede, in quanto relativo ai poteri istruttori del giudice monocratico nell'ambito del contenzioso pensionistico.

Dal quadro normativo sopra tratteggiato emerge che, *“il diritto entra nel processo attraverso le prove, nel rispetto del principio di cui all'art. 95, commi 1 e 3 del c.g.c. (art. 116 c.p.c.), della libera valutazione delle stesse da parte del giudice contabile, nel senso che questi ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo a essi valore preminente e così escludendo, anche implicitamente, altri mezzi istruttori chiesti o prospettati dalle parti”* (Sez. III App. n. 418/2023 e giurisprudenza ivi richiamata), *“con il solo limite legale di*

dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito” (Cass. n. 6519/2014).

Nel caso di specie, risulta agli atti del giudizio che la nota del Comune di Cava de’ Tirreni del 19.02.2024 è stata prodotta dalle difese dei convenuti in allegato alle memorie di costituzione, depositate nel rispetto del termine di cui al citato art. 88, co.1, c.g.c., in vista dell’udienza di trattazione originariamente fissata per il 21.03.2024 e poi rinviata.

Pertanto, a differenza di quanto eccepito dal requirente, non vi è una produzione tardiva da parte dei convenuti della predetta documentazione, i cui contenuti la Procura intende contestare mediante la documentazione fotografica che chiede di produrre, tardività che pure in ipotesi avrebbe potuto giustificare la successiva produzione, in prossimità dell’udienza di discussione del giudizio, del materiale fotografico, ove ritenuto ammissibile e rilevante dal Collegio.

Inoltre, si osserva che, in quanto allegato al verbale della Guardia di finanza del 2019, il suddetto materiale fotografico era già nella disponibilità della stessa Procura che, ai sensi di quanto prescritto dal citato art. 94, co. 1, cgc, avrebbe avuto – ove ritenuto decisivo e necessario per la dimostrazione in concreto degli assunti attorei – l’onere di depositarlo tempestivamente agli atti del giudizio, anche considerando i due successivi rinvii dell’udienza di discussione rispetto a quella iniziale, fissata per il 21.03.2024.

Pertanto, la richiesta di acquisizione formulata dalla Procura, oltre che irrituale perché la documentazione non è stata prodotta tramite il sistema GIUDICO ma direttamente in udienza, non è ammissibile

perché tardiva, dal momento che dalla data del deposito della richiamata nota del Comune, da parte dei convenuti nelle relative comparse di costituzione, e cioè almeno 20 giorni prima del 21 marzo scorso, la Procura avrebbe avuto tutto il tempo necessario per procedere al deposito del materiale fotografico.

Ove si dovesse ammettere nel giudizio la suddetta produzione documentale, sarebbe pertanto necessario fissare un termine per consentire l'esame da parte dei convenuti, a garanzia del diritto di difesa.

Tuttavia, il Collegio ritiene che non sia comunque utile neppure concedere un termine per l'esame della suddetta documentazione fotografica, stante la completezza del quadro probatorio a disposizione.

Il Collegio ritiene infatti che il compendio probatorio già offerto dal pubblico ministero e la produzione documentale dei soggetti evocati in giudizio siano del tutto completi ed estremamente dettagliati ai fini della ricostruzione delle vicende illustrate nell'atto introduttivo del giudizio e del tutto esaurienti ai fini del decidere, di talché non vi è ragione di aderire alla predetta richiesta.

Conclusivamente, poiché irrituale e tardiva, e considerato che il suddetto materiale fotografico non è necessario ai fini del decidere, la richiesta formulata dal PM deve essere ritenuta inammissibile.

3. Ritiene indi il Collegio, per motivi di economia processuale, di anteporre l'esame del merito a quello delle eccezioni preliminari, verificando come primo punto, in virtù del principio della "ragione più liquida" se, dalla documentazione in atti, emerga in modo palese l'infondatezza della domanda attorea per insussistenza di uno o più

elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (sul richiamato principio, in giurisprudenza Cass. Sez. Un., sent. n. 9936-2014; III Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 73710, Sez. App., sent. n. 620-2016; Cass. civ., sent. 5805- 2017; Sez. Giur. Camp., sent. n. 192-2017; Sez. Giur. Lazio, sent. n. 83-2017; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 40-2017; Cass. Civ., sent. n. 11458-2018).

Com'è noto, il principio della “ragione più liquida” sottende un approccio interpretativo teso a verificare le soluzioni sul piano dell'impatto operativo rispetto a quello della coerenza logico - sistematica, con esame prioritario di una questione assorbente e di rapido scrutinio, idonea a consentire la definizione del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che essa riguardi il rito o il merito.

In quest'ottica, i profili di evidenza ed idoneità possono sostituire quello dell'ordine delle questioni da trattare per motivi di economia e di celerità processuale (*ex plurimis*, Cass. Civ., sent. n. 2909-2017; App. Sicilia, sent. n. 207-2018; III Sez. App., sent. n. 222-2019), cosicché la causa è decisa “sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (III Sez. App., sent. n. 620-2016).

Applicando il principio dianzi illustrato, il Collegio reputa di procedere direttamente all'esame della sussistenza della colpa grave, requisito necessario per il verificarsi della responsabilità amministrativa.

4. A tale riguardo, “giova, in primo luogo, ribadire che l'apprezzamento demandato al Collegio, come più volte chiarito dai maggioritari ed ultraventennali approdi ermeneutici di questa Corte consiste in un giudizio prognostico

ex ante, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui il soggetto poteva disporre nel momento in cui ha agito e con una considerazione globale e non atomistica di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nel caso concreto (Sez. I App. sent. n. 58/2023)''.

Orbene, ritiene il Collegio, sulla base di una valutazione *ex ante* ed alla luce delle circostanze del caso concreto, alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. III app., n.428/2017), che, alla luce dei plurimi elementi che verranno di seguito evidenziati, non ricorra quella “grave e marchiana leggerezza e superficialità”, “evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile” in cui, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia la colpa grave, che è necessaria per il configurarsi della responsabilità amministrativa (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giurisd. Campania, n. 638/2014, Sez. giurisd. Toscana, n. 441/2019, Sez. III app., n. 248/2019); indici da desumersi con particolare riferimento alle condotte dei convenuti in relazione ai rispettivi obblighi di servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento degli specifici compiti di ufficio affidati alla loro responsabilità (Corte dei conti, SS.RR. 7/1/98, n. 1/A).

5. Asserisce la Procura che l’acquisto dell’immobile sarebbe avvenuto in violazione dei principi costituzionali e delle regole in materia di acquisti immobiliari degli enti locali, nonché delle norme poste a presidio dell’istruttoria procedimentale e in assenza di programmazione, mediante una condotta dipanatasi in un brevissimo lasso temporale e

senza avere acquisito i pareri dei responsabili dei servizi. Ne sarebbe derivato un danno al Comune per il pagamento degli interessi inutilmente corrisposti sui ratei del mutuo contratto.

Orbene, al riguardo occorre preliminarmente premettere che il ricorso all'indebitamento è una forma di copertura della spesa legittima e che gli interessi pagati sui mutui contratti, aventi natura di interessi corrispettivi, costituiscono la normale remunerazione della dazione di denaro a mutuo e non possono essere di per sé considerati danno (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. n. 60/2020).

Al fine di verificare se vi sia stato un comportamento illecito occorre quindi valutare la liceità della scelta effettuata a monte, con riguardo al rispetto delle regole poste a presidio della legittimità dell'azione amministrativa e alla razionalità e congruità della scelta correlata al perseguimento dell'interesse pubblico cui l'azione dell'Ente deve sempre tendere.

Al riguardo, ritiene il collegio che la prospettazione attorea non possa essere condivisa, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

6. Preliminarmente, si ritiene opportuno premettere una breve ricostruzione giuridica in materia di acquisti immobiliari degli enti locali.

Invero, non può dubitarsi della generale capacità giuridica degli enti locali con riferimento all'acquisto di beni, purché nel presupposto del rispetto dei principi di buon andamento e dell'equilibrio di bilancio, principi che, ancor prima della legge costituzionale n. 1/2012, debbono considerarsi immanenti nel disegno costituzionale della pubblica amministrazione - appunto delineato in base ai principi del buon

andamento dei pubblici uffici (art. 97), della responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119) (cfr. Corte cost., sent. n. 29 del 1995).

Come peraltro osservato anche dal requirente, il principio di buon andamento, letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio, vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Difatti, come ha avuto modo di rimarcare la giurisprudenza di questa Corte, *“l'autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. ... il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l'amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all'attività di diritto privato. Il ricorso a strumenti privatistici non oblitera, infatti, la necessaria preordinazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico”* (Corte conti, sez. contr. Campania, del. n. 52/2021/PAR).

Ove tali condizioni siano state rispettate - come, per quanto si dirà nel prosieguo, si ritiene sia avvenuto nella presente fattispecie, in cui peraltro l'acquisto dell'immobile è avvenuto nell'ambito di un'asta fallimentare, procedura presidiata dagli organi della giurisdizione - non può argomentarsi in senso ostativo alla generale capacità giuridica di diritto privato dell'ente locale.

Anche l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, secondo cui *“La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”*, generalizza la possibilità per le amministrazioni pubbliche di operare secondo le norme del diritto privato e, quindi, mediante moduli negoziali, esprimendo in tal senso un principio tendenziale dell'ordinamento.

6.1. Quanto al processo decisionale relativo all'acquisto di beni immobili da parte del Comune, appare opportuno prendere le mosse dagli artt. 42 e 49 TUEL, richiamati dalla Procura nel ricostruire il quadro normativo al cui rispetto è tenuto l'ente locale, e che sono relativi, rispettivamente alle attribuzioni del Consiglio comunale e ai pareri dei responsabili dei servizi da acquisire sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo.

6.1.1. In particolare, ai sensi dell'articolo 42 TUEL, il Consiglio comunale è l'organo elettivo che esprime gli indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale dell'ente.

Il Consiglio adotta, pertanto, gli atti fondamentali *«di natura programmatica o aventi elevato contenuto di indirizzo politico»*, tassativamente elencati dal medesimo art. 42, nonché gli atti, come quelli di disposizione del patrimonio immobiliare di cui al co. 2, lett. l), del citato art. 42 che, pur non essendo manifestazione degli indirizzi politici – amministrativi dell'ente, sono comunque considerati fondamentali dalla legge per il loro rilievo economico.

In particolare, la norma ne prevede difatti la competenza, tra l'altro,

limitatamente ai seguenti atti fondamentali: «l) *acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari*».

L'art. 42, comma 2, lett. l), del TUEL attribuisce quindi al Consiglio comunale una competenza specifica in tema di atti di disposizione del patrimonio immobiliare, che non è espressione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo di regola attribuiti all'organo consiliare.

Ad avviso della giurisprudenza, tale attribuzione troverebbe giustificazione in virtù del loro rilievo economico, che fa di tali provvedimenti di disposizione atti comunque fondamentali per la vita dell'ente locale.

“Si deve osservare che il riparto di competenze tra giunta e consiglio comunale è retto dal principio secondo cui il consiglio è chiamato a esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono negli atti fondamentali tassativamente elencati alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32 (poi trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42); l'elencazione, tuttavia, oltre a comprendere atti che possono considerarsi fondamentali in senso proprio per loro intrinseca natura (come ad es. statuti, regolamenti, programmi, relazioni previsionali e programmatiche etc.), comprende anche atti, come gli acquisti, che non possono considerarsi, per loro intrinseca natura, espressione di indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, ma che vengono espressamente considerati come fondamentali per il loro presumibile rilievo economico” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18309/2012).

L'attribuzione consiliare è, tuttavia, soggetta ad un *“doppio criterio selettivo”*: l'acquisto è, infatti, di competenza del Consiglio solo se esso non è approvato in attuazione di altri atti fondamentali del Consiglio stesso o non rientra nell'ordinaria amministrazione dell'ente.

Condizioni queste che ricorrono entrambe nella vicenda all'esame del Collegio relativa all'acquisto dell'immobile *“ex Cofima”*, rendendo pienamente legittimo l'operato del Consiglio comunale anche sotto questo profilo.

Dal suddetto quadro normativo, si ricava infatti la competenza generale del Consiglio, consentita dall'art. 42, lett. l), del TUEL, per gli acquisti immobiliari - e nel caso di specie all'acquisto tramite partecipazione ad asta pubblica fallimentare dell'immobile - anche al di fuori della previsione all'interno di un atto di programmazione generale.

6.1.2. Per gli atti che non siano di indirizzo politico, viene altresì in considerazione l'articolo 49, comma 1, TUEL relativo ai necessari pareri dei responsabili dei servizi, secondo cui *“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”*.

Tali pareri si sostanziano *“nella verifica di legittimità, in linea tecnica, che la materia in deliberazione rientri nella effettiva competenza dell'organo deliberante e che sul piano della regolarità tecnico-amministrativa sussistono i*

presupposti di fatto che legittimano il ricorso ad una tale deliberazione a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito degli atti prodromici che hanno resa necessaria l'assunzione della deliberazione". Ogni valutazione di merito appartiene esclusivamente all'organo deliberante, "libero di determinarsi in ordine alle stesse, non essendo il parere predetto vincolante per l'organo deliberante medesimo" (sez. App. Sicilia, sent. n. 1/2009).

I pareri rilevano comunque sul piano interno in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale dei funzionari che li formulano ai fini della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa (Sez. giur. Sicilia n. 19058/2011).

6.1.3. Sugli acquisti immobiliari e sull'indebitamento viene altresì in rilievo il parere del Collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 239 TUEL che, per quel che rileva in questa sede, stabilisce che: "1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: (...)

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (..)

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, (..).

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà

strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”.

6.2. Orbene, ritiene il Requirente che il danno sia derivato *“dalla determina sindacale, con cui si decideva sostanzialmente l’acquisto del sito, decisione consolidata e totalmente avallata dalla successiva delibera consiliare 87/2010, con cui si dispose lo stesso, impegnando finanziariamente l’ente”* (pag. 44 dell’atto di citazione).

Con specifico riferimento ai pareri di cui al citato art. 49 TUEL, la Procura ne eccepisce la mancata acquisizione in relazione alla delibera del Consiglio comunale n. 87/2010, mentre alcun rilievo viene mosso in relazione alla successiva delibera del Consiglio comunale n. 97/2020 con cui, afferma il Requirente *“si prendeva atto - ad acquisto già inevitabilmente consolidato - dell’avvenuta aggiudicazione e venivano acquisiti, in una circostanza deliberativa di sostanziale post factum non rilevabile, i doverosi pareri di regolarità tecnica e contabile”* (pag. 6 e 7 dell’atto di citazione).

Al riguardo, ritiene il Collegio che tale ricostruzione non sia condivisibile, ma che il caso di specie si sostanzi piuttosto in una fattispecie a formazione progressiva, che ha preso avvio con la direttiva sindacale del 5.11.2010, a firma del sindaco e del vicesindaco, con cui è stata rappresentata la volontà di addivenire all’acquisto del bene *“per avviare un processo di riqualificazione dell’area “porta nord” della Città, prospiciente all’autostrada con la realizzazione di una piazza e con l’utilizzo delle cubature utili da adibire ad uffici pubblici e sedi delle società partecipate”*. Il

provvedimento è stato quindi inviato ai dirigenti *“per quanto di rispettiva competenza al fine di predisporre il relativo atto deliberativo”*.

Pertanto, con tale direttiva non si è perfezionato l’acquisto, ma si è unicamente manifestata l’intenzione di procedere ad acquistare, essendo necessario per il perfezionamento della fattispecie il verificarsi di plurime condizioni e, cioè, l’acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi, l’autorizzazione alla partecipazione all’asta, l’aggiudicazione provvisoria del bene nell’ambito della procedura fallimentare, nonché, infine l’acquisizione al patrimonio comunale del bene, all’atto dell’aggiudicazione definitiva e in seguito all’emissione del decreto di trasferimento del bene da parte del Giudice del fallimento.

Tutte circostanze che si sono verificate, ma successivamente e con atti distinti.

In seguito alla citata direttiva sindacale, il dirigente dell'Ufficio condono, il dirigente dell'Ufficio urbanistica e la responsabile del settore finanziario hanno redatto distinte note/relazioni, aventi tutte il contenuto sostanziale di parere.

Infatti, il dirigente del IV settore, Attanasio, con la nota n. 65852 dell’8.11.2010, ha riferito in merito alla sussistenza di *“difformità riscontrate per l’immobile in oggetto della procedura”*, condonabili ai sensi della legge n. 724/1994.

Con nota n. 65851/2010 dell’8.11.2010, il Dirigente del V Settore, Caselli, ha relazionato circa la destinazione urbanistica dell’immobile, con riferimento alla zonizzazione e all’utilizzabilità del bene.

Con nota n. 65850 dell’8.11.2010, la dirigente del settore finanziario,

Medolla, ha rappresentato la mancanza di risorse proprie dell'Ente per potere procedere nell'imputazione della relativa spesa e riferiva delle condizioni alle quali era possibile fare ricorso all'indebitamento.

Al riguardo è stato altresì espresso il parere del collegio dei revisori dei conti n. 66450 del 10.11.2010, secondo cui *“vista la relazione del Dirigente del I settore, si precisa che è nella capacità dell'Ente ricorrere all'indebitamento con una operazione di mutuo immobiliare a medio lungo termine (si ritiene che, visto l'urgenza, si faccia riferimento ad una operazione con il Tesoriere, che deve rispettare le condizioni attuali previste dalla Cassa Depositi e Prestiti).*

Il Collegio dei revisori ha quindi formulato le necessarie raccomandazioni per il rispetto degli equilibri di bilancio: *“Pertanto proprio per il basso tasso di incidenza della spesa per interessi sulle entrate correnti dell'Ente, così come evidenziato dal Dirigente del 1° settore, si ritiene possibile l'operazione (...) il Collegio pertanto raccomanda che, ai fine degli equilibri di bilancio è necessario prevedere, fin d'ora, che per una presunta operazione da massimo 5.000.000,00 di euro, si debba prevedere una riduzione di spesa corrente o un incremento di entrate tali da fronteggiare una spesa corrente annua di euro 400.000,00 per l'operazione in esame. Inoltre, nella relazione si evidenzia che l'operazione stessa possa pregiudicare il rispetto dei limiti del patto di stabilità. È indubbio che l'operazione peggiori il saldo finanziario dell'anno in cui si sosterrà il pagamento effettivo del corrispettivo per l'acquisto dell'immobile, ma è anche vero che il saldo finanziario netto del Comune di Cava de' Tirreni l'anno 2009 aveva una differenza positiva rispetto al saldo obiettivo per circa 9.000.000,00 di euro, mentre il monitoraggio semestrale al*

30.06.2010, riporta una differenza positiva di euro 10.000.000,00 circa.

Indi si è espresso *“favorevolmente all’operazione, limitatamente alla capacità di indebitamento dell’Ente per fronteggiare l’operazione in esame”*.

I tre dirigenti, unitamente al sindaco Galdi ed al vicesindaco Napoli, hanno poi firmato la proposta di deliberazione ritenendo che *“il consiglio comunale possa deliberare per manifestare la volontà o meno di partecipare all’asta (...) trattandosi di scelta esclusivamente di competenza politica”*.

Con la delibera n. 87/2010, il Consiglio comunale ha poi conferito mandato al Comune al fine di partecipare all’asta, autorizzando altresì il versamento del deposito cauzionale.

Pertanto, non è in seguito alla suddetta delibera che si è perfezionato l’acquisto e si è autorizzato il Comune alla contrazione del mutuo da cui sarebbero derivati gli interessi asseritamente forieri di danno.

Difatti, pur rivestendo la delibera n. 87/2010 contenuto puntuale e autorizzatorio, la stessa si è limitata ad autorizzare la partecipazione alla procedura fallimentare e ad effettuare il versamento della cauzione.

Ritiene comunque il Collegio che le note/relazioni rese dai responsabili dei servizi su tale delibera, integrino, sotto il profilo sostanziale, dei veri e propri pareri, poiché, come visto, dotati di un contenuto valutativo tecnico, relativamente alle difformità edilizie condonabili, alla necessità di procedere all’indebitamento per effettuare la spesa e alla destinazione urbanistica.

Con i predetti atti è perciò evidente che i tre dirigenti hanno espresso quella valutazione di “regolarità tecnica” richiesta dall’art.42 del TUEL e specificata dalla giurisprudenza contabile sopra citata come

consistente in una valutazione di “ *verifica di legittimità, in linea tecnica*”.

È tuttavia solo con la delibera del Consiglio comunale n. 97/2010, corredata dell’acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica - circostanza di cui dà atto la stessa Procura - che, preso atto dell’aggiudicazione provvisoria, sono state autorizzate l’acquisizione al patrimonio comunale del bene “ *ad aggiudicazione definitiva, all’atto dell’emissione del decreto di trasferimento del giudice delegato*” , nonché la stipula del mutuo.

Poiché quindi è in seguito a tale delibera che si è perfezionato l’acquisto ed è stato contratto il mutuo, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura, è unicamente a tale provvedimento che occorre guardare al fine di verificare se vi sia stata o meno la violazione di quanto prescritto dall’art. 49 TUEL in merito all’acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi.

Pertanto, considerato che i prescritti pareri sono stati acquisiti in ordine al tale ultima delibera, che ha costituito l’elemento terminale della fattispecie a formazione progressiva, proprio perché solo in seguito a questa si è perfezionato l’acquisto ed autorizzata la contrazione del mutuo, non si ravvisa, nel caso di specie, la violazione dell’art. 49 TUEL eccitata dalla Procura.

Ritiene in sostanza il Collegio che l’acquisto sia avvenuto nel pieno rispetto delle regole previste al riguardo, essendo stato l’atto di gestione, consistente nell’acquisto e nel correlato mutuo, corredato dei prescritti pareri degli organi tecnici che hanno messo il Consiglio nelle condizioni di decidere, fornendo gli elementi tecnico-valutativi necessari.

Fermo restando che in ogni caso la competenza in ordine alla scelta di partecipare o meno all'asta e di acquisire il compendio immobiliare era di competenza dell'organo politico.

Occorre inoltre rimarcare che sull'operazione complessiva vi è stato, come già visto, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, che ha attestato la fattibilità dell'acquisizione, esprimendosi *“favorevolmente”*.

Tale parere favorevole, già espresso sulla delibera n. 87/2010, è stato reiterato con riferimento a quanto previsto con la delibera n. 97/2010, in cui, con specifico riferimento alla necessaria conseguente variazione di bilancio, il Collegio ha riscontrato *“la legittimità della variazione de quo... non alterando le partite finanziarie, nonché il pareggio finanziario anno 2010”*, ritenendola *“congrua, coerente e attendibile”*.

Entrambi i suddetti pareri, proprio per i contenuti approvativi ivi formulati, rappresentano un elemento che ha sicuramente contribuito a ingenerare un legittimo affidamento circa la legittimità dell'operato del Comune, tale da contribuire a escludere la sussistenza della gravità della colpa in capo agli odierni convenuti.

In tale contesto, la rapidità dei tempi entro i quali sono stati acquisiti i pareri e approvate le delibere di autorizzazione alla partecipazione all'asta e all'acquisto del bene, appare pienamente giustificata in quanto funzionale a garantire quella che era una partecipazione indilazionabile, proprio perché legata ai tempi della procedura fallimentare.

6.3. Neppure risulta violato il principio di previa programmazione.

Infatti, come già visto, l'art. 42 TUEL espressamente consente acquisti non rientranti nell'ordinaria amministrazione e non previsti in atti fondamentali.

Non possono essere richiamate, riguardo all'assenza di programmazione, neanche le norme dettate dal codice dei contratti pubblici.

Appare invero non pertinente il richiamo operato dal Requirente circa l'asserita violazione dell'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 recante norme in materia di necessaria programmazione dei lavori pubblici per i lavori superiori a 100 mila euro, tra cui rientrerebbe, secondo la prospettazione attorea, anche la compravendita immobiliare in questione.

Secondo il Requirente, sebbene la norma faccia riferimento testualmente ai "lavori", l'acquisto vi rientrerebbe in quanto si tratterebbe di un'unica operazione di riqualificazione urbanistica e creazione di nuovi uffici. Ne sarebbe stata quindi necessaria l'inclusione nel programma triennale dei lavori pubblici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Eccepisce altresì la Procura, che l'acquisto di un bene dovrebbe essere anche ricompreso nella nozione di "*recupero del patrimonio esistente*", di cui al successivo comma 3. Si applicherebbe infine il comma 4 della medesima norma, secondo cui nel programma triennale sono indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione. La Procura da ciò ricava l'argomento contrario per cui, nel medesimo piano, dovrebbero essere specularmente indicati i beni immobili che, nell'ottica del breve/medio periodo, l'Ente ritiene di acquistare, anche inserendone esclusivamente le caratteristiche generiche.

Orbene, a tale proposito il Collegio rileva che la summenzionata normativa è relativa a fattispecie giuridica del tutto diversa. Infatti, il caso oggetto del giudizio riguarda un asserito pregiudizio erariale da interessi passivi inutilmente corrisposti per l'acquisto del compendio immobiliare in questione. Viene quindi in considerazione la compravendita di un bene, fattispecie ontologicamente differente dai lavori pubblici cui fa riferimento il citato art. 128 del dlgs n. 163/2006 e che sono definiti dal codice dei contratti *ratione temporis* vigente (ma la definizione non è mutata ancor oggi nella sostanza) all'art. 3, commi 7 e 8 come *“appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara”*.

Nemmeno può inferirsi la necessità dell'inclusione degli acquisti nel programma triennale, sulla base della previsione di cui al comma 4 del citato art. 128 del dlgs 163/2006.

Proprio l'inclusione normativa esclusivamente dell'ipotesi dell'alienazione, e non di quella dell'acquisizione, porta invece ad affermare il contrario. Si deve invero ritenere che laddove il legislatore avesse voluto includere anche l'acquisizione, oltre che l'ipotesi della vendita, vi avrebbe fatto espresso riferimento.

Alla luce di quanto esposto, poiché l'acquisto è consentito anche al di fuori di atti di programmazione, neppure risulta concludente per argomentarne l'illegittimità, la mancata inclusione nei documenti contabili mediante i quali gli organi di governo degli enti locali pianificano la loro attività e tra cui rientrano la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e il piano esecutivo di gestione, sebbene è indubbio che tali atti assolvano ad una fondamentale funzione programmatica per gli enti locali.

Occorre inoltre rimarcare che, in ogni caso, l'acquisto non ha costituito una iniziativa estemporanea dell'amministrazione, in quanto la riqualificazione dell'area era stata già prevista nel Documento di Orientamento Strategico (DOS) nel 2009, dall'amministrazione precedente, cui, quindi, si è inteso dare continuità.

Inoltre, ve ne era altresì menzione nella deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 3.07.2010, recante *“linee programmatiche di governo – presentazione e discussione”*, allorquando nella seduta di insediamento della nuova amministrazione relativamente all'intero mandato quinquennale si era fatto riferimento all'obiettivo, una volta approvato il Piano sanitario regionale di realizzare una nuova struttura ospedaliera nell'area *“ex Cofima”*, anche considerata la collocazione del sito all'uscita dell'autostrada, funzionale per i collegamenti, ritenuto che lo stato dell'attuale ospedale fosse tale *“da non consentire il raggiungimento dei livelli minimi essenziali richiesti dalla normativa europea”*.

6.4 Il Collegio ritiene altresì che non possa ritenersi neppure violata la normativa dettata in materia di contratti della PA con riferimento alla

scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica.

La Procura eccepisce al riguardo che dovrebbe trovare applicazione la normativa sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923, art. 3, e il relativo regolamento attuativo n. 827/1924, art. 37, secondo cui i contratti che comportano una entrata o una spesa per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo ipotesi eccezionali. Rileverebbero anche l'art. 1 della l. n. 241/1990, i principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento, nonché i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica previsti dall'art. 4 del dlgs n. 50/2016, che sarebbero comunque applicabili anche ai contratti esclusi dal codice, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le suddette argomentazioni, certamente condivisibili in astratto, non lo sono tuttavia con riferimento al caso all'esame del Collegio.

Difatti, nel caso di specie, l'acquisto è avvenuto mediante partecipazione ad un'asta fallimentare, cioè a una procedura pubblica soggetta al controllo di congruità ed economicità del Giudice del fallimento.

Orbene, se le procedure ad evidenza pubblica sono presidiate da particolari garanzie volte ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e concorrenza, non può dirsi che analoga esigenza non venga rispettata nell'ambito di un'asta fallimentare, che configura una procedura regolata da apposita normativa e presidiata dal giudice della procedura fallimentare.

Inoltre, sebbene, come anzidetto, l'ente locale debba sempre valutare l'opportunità dell'acquisto di un bene immobile, la congruità del prezzo e la sua destinazione, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e dell'equilibrio di bilancio, non si rilevano nell'ordinamento preclusioni soggettive specifiche alla partecipazione ad una procedura fallimentare da parte di un Comune, laddove questo sia autorizzato, come nel caso di specie, a partecipare ad essa mediante apposita delibera del Consiglio comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. l), del TUEL.

Pertanto, il Comune di Cava de' Tirreni risultava pienamente legittimato a partecipare alla procedura fallimentare n. 22/1988, aperta presso il Tribunale di Salerno, al fine di aggiudicarsi – come poi avvenuto in concreto – il bene messo all'incanto.

6.5 Quanto alla decisione di contrarre il mutuo, ritiene il Collegio che la stessa sia avvenuta nel rispetto delle norme dettate per gli enti locali in materia di indebitamento.

In materia viene in rilievo in primo luogo l'art. 119, comma 6, Cost., nel testo sostituito dalla l. cost. n. 3/2001 e poi modificato dalla l. cost. n. 1/2012, il quale enuncia la c.d. «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, stabilendo che gli enti territoriali *“possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”*.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 188/2014, ha chiarito che, con riferimento alla tutela degli equilibri di bilancio, *“la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in*

una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito".

Nella nozione di investimento rientrano *"l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali"*, per espresso disposto normativo dell'art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004»). Tale articolo, con il complesso dei commi da 16 a 21-ter, come successivamente integrati dal dlgs n. 126/2014, prevede un'elencazione delle operazioni che costituiscono investimento che si basano su *«una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall'ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. In una parola, un aumento della "ricchezza" dell'ente stesso, che si ripercuote non solo sull'esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell'indebitamento"* (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, delib. n. 25/CONTR/11).

Nel caso di specie, è indubbio che l'acquisto abbia così costituito un'operazione rientrante nella nozione di investimento, cioè una spesa non solo volta all'acquisto dell'immobile, che ha quindi comportato un aumento di valore del patrimonio immobiliare, ma altresì tale da apportare ricchezza all'ente e alla comunità amministrata.

Infatti, l'operazione è stata espressamente preordinata ad *"avviare un processo di qualificazione dell'area "porta nord" della città, prospiciente all'autostrada, con la realizzazione di una piazza e con l'utilizzo delle cubature*

utili da adibire ad uffici pubblici e sedi delle società partecipate” (cfr. direttiva sindacale n. 65465 del 05.11.2010).

Anche dal verbale della seduta del Consiglio comunale del 7.11.2010, preordinata all’adozione della delibera n. 87/2010, si evince che l’uso che l’Amministrazione ha inteso fare dell’area era quello di fornire una sede adeguata alle società partecipate, ovvero allocarvi una serie di servizi, quali ad esempio uffici comunali in esubero presso la struttura centrale, senza escludere ulteriori successive possibilità di utilizzo, quale quella di collocarvi il nuovo ospedale.

A parere del Collegio, non può quindi essere condivisa l’argomentazione attorea, secondo cui con la deliberazione consiliare n. 87/2010 si sarebbe deciso di procedere in assenza di una predeterminata concreta e realizzabile giustificazione causale meritevole di apprezzamento.

Invero le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere che l’operazione si presentasse assistita da una valida giustificazione causale, dotata di uno scopo pubblico, quale appunto la riqualificazione dell’area per rispondere alle esigenze della comunità, mediante l’allocazione di servizi comunali ovvero sfruttando altre possibilità che si sarebbero manifestate in un momento successivo. Circostanza quest’ultima poi effettivamente verificatasi, in virtù della stipula del protocollo d’intesa con l’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona per l’insediamento di un nuovo nosocomio e l’inserimento del medesimo nel Piano territoriale di coordinamento provinciale.

6.6. Parimenti priva di pregio risulta l’eccezione formulata dalla Procura, secondo cui il mutuo sarebbe stato contratto senza alcuna gara

con un soggetto privato, anziché a condizioni più favorevoli con la Cassa depositi e prestiti.

A tale proposito, occorre richiamare quanto disposto dall'art. 204 TUEL, secondo cui i Comuni possono stipulare contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, sebbene a determinate condizioni.

Nel caso di specie, la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del comune di Cava De' Tirreni per il periodo 01.01.2007-31.12.2011, stipulata il 04.01.2007 tra il Comune e la Banca Monte dei paschi di Siena, rubricata Concessione di mutui, all'art. 14 espressamente prevedeva che *“Il tesoriere comunale ha facoltà, su conforme richiesta dell'Ente da prodursi di volta in volta e nel rispetto della vigente normativa in materia, di concedere mutui alle medesime condizioni di tasso e di periodo di rimborso offerte dalla Cassa depositi e Prestiti agli Enti Locali”*.

Proprio alla luce dell'art. 14 di tale Convenzione, richiamato nella deliberazione n. 97/2010, il Comune ha stipulato il predetto contratto di mutuo con il proprio tesoriere, venendo autorizzato alla contrazione *“alle medesime condizioni offerte dalla Cassa depositi e prestiti”*.

Con riferimento della responsabilità degli odierni convenuti, rileva unicamente che tali fossero le condizioni previste e alle quali il Comune è stato autorizzato, mentre del tutto irrilevante appare al riguardo la circostanza che tali condizioni non siano state poi di fatto rispettate. Difatti il tasso praticato sul mutuo riguarda unicamente la fase esecutiva, con ciò non rientrando nella competenza degli organi politici che hanno correttamente deliberato, conformemente alle

migliori condizioni possibili di rimborso.

Peraltro, occorre aggiungere che, successivamente, poiché a seguito di verifiche effettuate dal Comune sulle clausole del contratto è risultato che il tesoriere non aveva di fatto rispettato le condizioni previste nella Convenzione di tesoreria, su istanza dello stesso Comune in data 30.09.2011, il mutuo è stato rinegoziato con decorrenza dall'1.01.2012, riducendolo al 4,574 per cento, corrispondente al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti, rispetto al tasso prima convenuto del 5,010 per cento.

6.7. Non trova invece applicazione *ratione temporis* il comma 1-ter - dell'art. 12, rubricato “acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, del dl. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, asseritamente violato secondo il requirente, che subordinava l'acquisto di immobili ad una previa valutazione, da parte dell'Ente, della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio.

Difatti, l'acquisto del sito “ex Cofima” risale al 2010, mentre il predetto co. 1-ter dell'art. 12 del dl n. 98/2011, prevede espressamente che quanto ivi stabilito trovi applicazione “a decorrere dal 1° gennaio 2014”.

Anche l'art. 27 rubricato - “Dismissioni immobili e riduzioni di spese degli enti locali” del dl cd. “Salva Italia”, n. 201/2011, non è applicabile *ratione temporis*, in quanto entrato in vigore successivamente all'acquisto.

In ogni caso, il Collegio ritiene che la perizia di stima del bene

immobile non fosse necessaria, in quanto il prezzo era stato già pre-
terminato nell’ambito della procedura fallimentare sulla base dell’in-
carico peritale conferito dal giudice delegato alla procedura. In parti-
colare, il perito incaricato dal Tribunale aveva stimato il valore di mer-
cato del bene per euro 15.775.000.

Pertanto, a fronte del predetto valore di mercato, l’acquisizione del
bene si è presentata particolarmente conveniente, dato il costo di ac-
quisto per euro 4.644.000; somma da cui occorre scomputare euro
483.251,08, restituiti dalla Curatela fallimentare in favore del Comune,
nel 2011, quale differenza tra le somme versate per le spese di trasferi-
mento stimate e quelle effettivamente sostenute.

L’entità della spesa si è quindi mantenuta ampiamente al di sotto alla
soglia individuata dal Collegio dei revisori dei conti ai fini dell’equili-
brio di bilancio, stimata in 5.000.000,00 di euro.

La convenienza dell’acquisto trova conferma anche nella rivendita poi
intervenuta ad un prezzo superiore, pari a euro 5.434.236,00 (oltre im-
poste), nonostante la particolare fase storica caratterizzata da una ge-
neralizzata diminuzione di valore degli immobili.

Si deve quindi ritenere che l’operazione di mutuo, da cui sono derivati
gli interessi che la Procura lamenta produttivi di danno, sia stata del
tutto legittima, sia in quanto rispettosa delle norme prescritte per gli
enti locali al riguardo, sia in quanto finalisticamente orientata al perse-
guimento dell’interesse pubblico.

Pertanto, risulta dall’attestazione del Servizio finanziario del Comune
del 07.05.2021 che, dall’anno 2010 all’anno 2018, l’Ente “*ha rispettato i*

vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno e dalle successive norme in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali”.

7. Alla luce di quanto precede, il Collegio - ricostruito il fondamento normativo della regola che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta diligente, perita e prudente (Corte conti, Sez. II App., n. 662/2014) - ritiene che in capo agli odierni convenuti non sia configurabile alcun comportamento “macroscopicamente negligente” tale integrare il requisito della colpa grave, elemento strutturale della responsabilità amministrativa, che va valutato *ex ante* e alla luce della particolarità della fattispecie, dovendosi infatti in tale ambito sempre accertare il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete della gestione (Corte conti, *ibidem*).

Nel caso di specie, il Comune si è trovato in presenza di un’occasione irripetibile: acquisire a un prezzo di gran lunga inferiore - rispetto a quello determinato in base ad una pubblica stima - un bene di rilevante valore commerciale, da destinare a finalità di interesse pubblico per la collettività amministrata, dando peraltro continuità all’intendimento dell’amministrazione precedente.

Tanto è avvenuto senza nessuno scostamento rispetto alle regole predefinite poste a presidio dell’acquisto in questione, assistito da valida giustificazione causale, essendone stata documentata la funzionalizzazione all’interesse pubblico, nonché la ragionevolezza e l’utilità, in relazione ai beni di cui l’Ente già disponeva, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell’Ente. Ragioni queste esternate nelle delibere comunali

in cui si dà atto di tale finalizzazione, consistente nello scopo di dotare la comunità amministrata di un bene immobiliare che poteva assolvere a molteplici finalità, venendo destinato alla realizzazione di diverse tipologie di strutture pubbliche e anche, ove fossero state definite le intese con l'Azienda Universitaria ospedaliera, di una nuova struttura ospedaliera, ritenuta necessaria.

Anche l'istruttoria risulta essere stata corretta, in quanto si è estrinsecata nell'acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi e del Collegio dei revisori dei conti, acquisiti in un arco di tempo che necessariamente è stato ristretto, considerata la necessità di procedere entro i tempi predeterminati dell'asta fallimentare.

7.1. Il requisito della colpa grave deve quindi essere escluso con riferimento all'intera fattispecie in cui si è sostanziata l'operazione complessiva, sia in capo al sindaco Galdi che ha predisposto la direttiva sindacale del 5.11.2010 a congiunta sottoscrizione con il Vicesindaco Napoli; sia per quest'ultimo che, peraltro, non ha neppure partecipato all'adozione delle delibere n. 87 e n. 97 del 2010; sia in capo ai dirigenti Medolla, Attanasio e Caselli che hanno espresso i pareri prescritti dalla legge, sia per i consiglieri comunali oggi evocati che hanno votato a favore delle delibere comunali con cui si è proceduto dapprima ad autorizzare la partecipazione all'asta, indi ad acquisire il compendio immobiliare; sia per il Segretario comunale Miranda che, in servizio soltanto dal 4.11.2010 al 15.11.2010, ha unicamente presieduto alle operazioni di verbalizzazione della seduta consiliare dell'11.11.2010.

8. Quanto alle eccezioni formulate dalla Procura circa l'inutilizzo del

bene, il fallimento dei tentativi di vendita, nonché la mancata richiesta di sanatoria degli abusi condonabili, si tratta all'evidenza di elementi di valutazione postumi che non possono essere presi in considerazione nell'ambito del presente giudizio, dovendosi verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico in astratto ed "ex ante", ovvero al momento della scelta e non già in base ai risultati, positivi o negativi, "ex post" acclarati (*ex multis*, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 467/2005).

Tuttavia, vi è comunque un elemento di valutazione che il Collegio ritiene rilevante al fine di escludere in ogni caso l'ipotizzata responsabilità erariale.

Invero, ritiene il Collegio che la mancata utilizzazione del bene, al quale sarebbe collegata l'asserita dannosità della spesa per interessi, non possa in ogni caso essere ascritta ai convenuti.

In primo luogo, giova precisare che la mancata utilizzazione dell'area può assumere rilievo solo fino al 2015 in quanto, a seguito del voto di ballottaggio del 14 giugno 2015, si è insediata presso il Comune una nuova amministrazione, succeduta a quella del Sindaco Galdi.

Successivamente all'acquisto dell'immobile, gli amministratori si sono adoperati per realizzare lo scopo di riqualificazione dell'area acquisita, mediante l'insediamento di un nuovo nosocomio, stipulando al riguardo un apposito Protocollo di intesa in data 20.01.2011 con l'Azienda Universitaria Ospedaliera Ruggi d'Aragona, cui ha fatto seguito la delibera di Giunta comunale n. 135 dell'11.04.2011, avente ad oggetto le osservazioni al Piano territoriale di coordinamento

provinciale (PTCP), affinché l'area "ex Cofima" acquisisse una destinazione ospedaliera *"per sopperire alle esigenze ospedaliere della città"* e, nel 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova destinazione, mediante il recepimento delle osservazioni comunali al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno.

Tuttavia, l'iter amministrativo ha subito un'inattesa e imprevedibile battuta d'arresto nel 2012, allorquando con le ordinanze 28.9.2012 n. 129 e 2.11.2012 n. 130, il dirigente all'urbanistica ha ipotizzato l'esistenza di una lottizzazione abusiva (mai evidenziata dal medesimo tecnico all'epoca dell'acquisto, neanche in termini ipotetici) riguardante l'area "ex Cofima" e quella ad essa antistante, e ha persino interdetto contestualmente l'utilizzo dell'area medesima al Comune, disponendo *"l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli..."*. In data 19.09.2012, il Comune ha altresì inviato alla procura della Repubblica comunicazione della notizia di reato, poi archiviata.

La mancata utilizzazione del bene è quindi derivata dall'ipotizzata lottizzazione abusiva che ha costituito una circostanza del tutto imprevedibile e inevitabile, indipendente dagli odierni convenuti, che ha comportato una netta cesura tra l'operato degli stessi e quanto poi accaduto successivamente, ponendosi quale causa sopravvenuta idonea a recidere il nesso di causalità (c.d. "causa sopravvenuta ad effetto escludente" – art. 41, comma 2, c.p.), con efficacia esclusiva rispetto al mancato utilizzo del bene.

Ne è derivato infatti anche un contenzioso amministrativo, in seguito al quale l'amministrazione ha dovuto prudenzialmente interrompere

le iniziative relative alla riqualificazione dell'area; contenzioso poi conclusosi favorevolmente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5696 del 2.08.2021, che ha escluso l'ipotesi della lottizzazione abusiva, in quanto l'area era stata separata dalle altre già con denuncia catastale e atto di compravendita del 1982.

A ciò occorre aggiungere che, nel 2015, cessato il mandato del Sindaco Galdi, il nuovo Sindaco Servalli ha deciso comunque di abbandonare ogni ipotesi di riqualificazione dell'area, stabilendo di alienare l'immobile, mediante procedure d'asta, previa modifica della destinazione urbanistica dell'area, disponendo il passaggio dalla destinazione ospedaliera a quella industriale.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere rigettata.

Tali assorbenti considerazioni esonerano poi questo Collegio dall'esaminare le ulteriori eccezioni preliminari e di merito sollevati dalle difese, pure non prive di consistenza.

In particolare, risulta irrilevante accertare gli asseriti vantaggi comunque conseguiti dal Comune di Cava de' Tirreni, ivi inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del sito, al fine di una eventuale *compensatio lucri cum damno*, considerato che la condotta dei convenuti oggi evocati, esente da colpa grave, non può in alcun modo ritenersi produttiva di danno.

Risulta altresì irrilevante accertare ulteriori elementi che abbiano potuto incidere sull'entità dell'asserito danno, quale la mancata rinegoziazione del tasso di mutuo da parte dell'amministrazione Servalli succeduta a quella del Sindaco Galdi, nonostante fosse intervenuta una

rilevante discesa dei tassi di interesse, che avrebbe potuto determinare una riduzione consistente proprio degli interessi oggetto della pretesa erariale.

Anche la mancanza della modifica di destinazione urbanistica, che era stata decisa dal Sindaco Servalli, ma che di fatto non risulta sia avvenuta, può avere inciso sul valore dell'immobile in sede di rivendita, avendolo reso meno appetibile sul mercato.

10. In considerazione del proscioglimento nel merito dei convenuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., agli stessi spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente svolta, nonché del valore della causa, calcolato per ciascuno di essi sulla base delle quote di responsabilità, vengono liquidate a carico del Comune di Cava de' Tirreni in loro favore nella seguente misura:

- **Galdi Marco** euro 5.461,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Luigi Napoli** euro 3.788,00 oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Medolla Assunta, Attanasio Antonino e Caselli Luca** euro 3.788,00 per ciascuno di essi, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Miranda Paola**, euro 3.788,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;

- **Bellizia Roberto**, euro 2.657,00 oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Senatore Marco**, euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;

- **Polacco Enrico, De Rosa Gianpio e Del Vecchio Giovanni** euro 2.657,00 per ciascuno di essi, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Della Monica Annalisa** euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari;

- **Barbuti Antonio, Mandara Bernardo e Santoriello Gaetano** euro 5408,00 complessivi, considerata la difesa comune, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;

- **Baldi Gerardo, Esposito Massimo, Ferrara Clelia, Landolfi Vincenzo, Monetta Matteo, Senatore Pasquale e Senatore Raffaele** euro 8.236,00 complessivi, considerata la difesa comune, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda attorea.

Pone a carico del Comune di Cava de' Tirreni in favore del convenuti,

GALDI Marco, BALDI Gerardo, BARBUTI Antonio, BELLIZIA Ro-

berto, DE ROSA Gianpio, DEL VECCHIO Giovanni, DELLA MO-

NICA Annalisa, ESPOSITO Massimo, FERRARA Clelia, LAN-

DOLFI Vincenzo, MANDARA Bernardo, MONETTA Matteo, PO-

LACCO Enrico, SANTORIELLO Gaetano, SENATORE Marco, SE-

NATORE Pasquale, SENATORE Raffaele, NAPOLI Luigi, MI-

RANDA Paola, MEDOLLA Assunta, ATTANASIO Antonino, CA-

SELLI Luca, definitivamente prosciolti nel merito, le spese da questi

sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate, nei sensi di cui

in parte motiva, nella seguente misura:

- **Galdi Marco** euro 5.461,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Luigi Napoli** euro 3.788,00 oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Medolla Assunta, Attanasio Antonino e Caselli Luca** euro 3.788,00 per ciascuno di essi, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Miranda Paola**, euro 3.788,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;

- **Bellizia Roberto**, euro 2.657,00 oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- **Senatore Marco**, euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore

dichiaratosi antistatario;

- Polacco Enrico, De Rosa Gianpio e Del Vecchio Giovanni euro

2.657,00 per ciascuno di essi, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA;

- Della Monica Annalisa euro 2.657,00, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari;

- Barbuti Antonio, Mandara Bernardo e Santoriello Gaetano euro 5408,00 complessivi, considerata la difesa comune, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;

- Baldi Gerardo, Esposito Massimo, Ferrara Clelia, Landolfi Vincenzo, Monetta Matteo, Senatore Pasquale e Senatore Raffaele euro 8.236,00 complessivi, considerata la difesa comune, oltre rimborso spese documentate, 15 per cento spese generali, IVA e CPA, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 23.05.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandra Molina (firma digitale)

Paolo Novelli (firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20/09/2024

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli (firma digitale)

IL FUNZIONARIO
dott.ssa Filomena Manganiello
(firma digitale)